



*Dipartimento di Impresa e Management*

*Cattedra di Economia dei mercati e degli intermediari finanziari*

**L'IMPATTO DEL PASSAGGIO DALLO IAS 39  
ALL'IFRS 9 SULLA VALUTAZIONE DELLE LOAN  
LOSS PROVISIONS NELLE BANCHE.**

**RELATORE**

**Prof. Alfredo Pallini**

**CANDIDATO**

**Claudia Ciarallo 180901**

**ANNO ACCADEMICO 2015/2016**

*Ai miei genitori, per la loro costante dedizione nel rendermi felice,*

*Alle mie care compagne Alessia, Chiara e Irene, presenti in ogni momento ed in ogni mia  
scelta, senza le quali questa mia esperienza a Roma non sarebbe mai potuta essere così  
meravigliosa,*

*A Giorgia, sempre con me in questo lungo viaggio,*

*Un ringraziamento speciale al Prof. Pallini, al Dott. Giacomo Petrini ed al Dott. Sergio  
Sorrentino per avermi fornito i materiali necessari e guidato con tanta pazienza durante la  
compilazione della tesi.*

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUZIONE .....                                                                                               | 4  |
| CAPITOLO 1 .....                                                                                                 | 7  |
| 1.1 IAS 39: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE.....                          | 7  |
| Classificazione delle attività e passività finanziarie secondo lo IAS 39.....                                    | 8  |
| Rilevazione e valutazione iniziale di un'attività e di una passività finanziaria. ....                           | 10 |
| Valutazione successiva di attività e passività finanziarie .....                                                 | 12 |
| Riclassificazioni .....                                                                                          | 13 |
| Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie .....                                             | 15 |
| 1.2 PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLO IAS 39 .....                                                   | 19 |
| Problematiche relative all'applicazione dello IAS 39: impairment test. ....                                      | 19 |
| Problematiche relative all'applicazione dello IAS 39: fair value.....                                            | 22 |
| CAPITOLO 2. ....                                                                                                 | 25 |
| 2.1 IFRS9: CLASSIFICAZIONE E MISURAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE .....                            | 25 |
| IFRS 9: rilevazione e classificazione delle attività e delle passività finanziarie.....                          | 27 |
| IFRS 9: valutazione degli strumenti finanziari .....                                                             | 30 |
| IFRS 9: riclassificazione delle attività finanziarie. ....                                                       | 33 |
| CAPITOLO 3.....                                                                                                  | 34 |
| 3.1 IMPAIRMENT DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: DALLO IAS 39 ALL'IFRS 9.....                                          | 34 |
| 3.2 EXPOSURE DRAFT: "FINANCIAL INSTRUMENT: AMORTISED COST AND IMPAIRMENT" .....                                  | 35 |
| Cenni critici .....                                                                                              | 40 |
| 3.3 Supplementary document. Financial instruments: Impairment. ....                                              | 44 |
| Cenni critici .....                                                                                              | 47 |
| 3.3 EXPOSURE DRAFT /2013/3. FINANCIAL INSTRUMENTS: EXPECTED CREDIT LOSSES .....                                  | 50 |
| Cenni critici .....                                                                                              | 58 |
| 3.5 GLI IMPATTI DELL'IFRS 9 SUI SISTEMI DI GESTIONE DELLE ECL E SULLA GOVERNANCE NEGLI INTERMEDIARI BANCARI..... | 61 |

## INTRODUZIONE

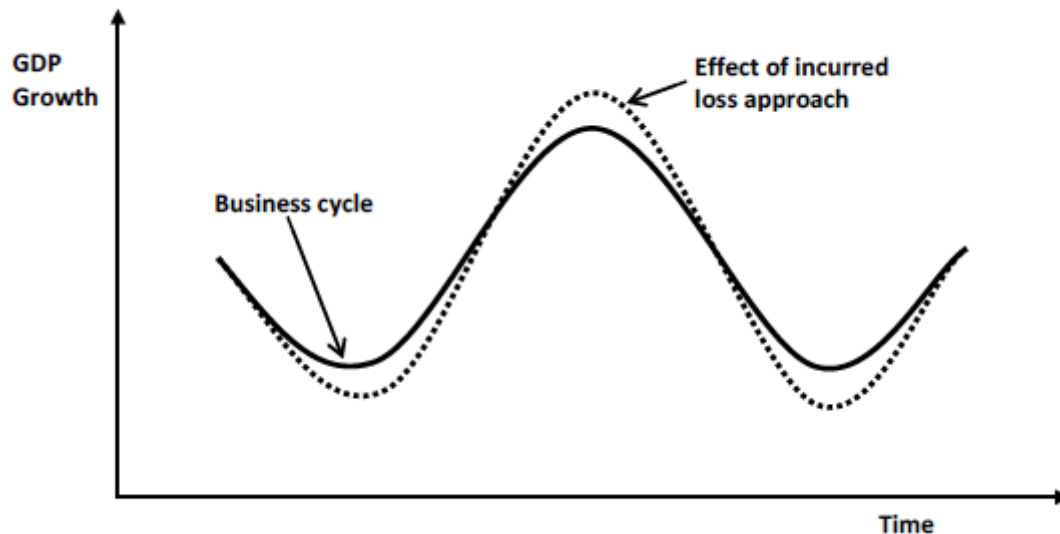
Sin dall'inizio della recente crisi finanziaria del 2007 si era diffusa all'interno dei settori bancario e regolamentare la concezione secondo la quale il riconoscimento tardivo delle *loan losses*, previsto all'interno dell'*incurred loss model* dello IAS 39, costituiva una delle principali cause dell'amplificazione degli effetti pro-ciclici della crisi finanziaria, nonché una delle principali debolezze del sistema contabile internazionale.

A proposito dell'attività d'intermediazione creditizia svolta dalle banche e considerato il peso rilevante del portafoglio crediti all'interno dei bilanci, la rilevazione delle perdite, è infatti ritenuta sempre più fondamentale al fine di salvaguardare la stabilità non solo a livello micro (della singola entità creditizia) bensì anche a livello macro. Le scelte riguardanti il trattamento e la rilevazione delle *loan loss provisions*, se considerate a livello sistemico, sono influenzate e a loro volta influenzano l'andamento del ciclo economico riducendone o ampliandone gli effetti positivi/negativi a seconda dei casi. Ancora, le politiche di *provisioning* influenzano indirettamente la corretta misurazione del patrimonio di vigilanza regolamentare, e sono fondamentali per garantire una corretta rappresentazione patrimoniale agli *stakeholders* in merito alla qualità degli *assets* patrimoniali e alla loro evoluzione prospettica nel tempo, nonché per evidenziare la capacità del *management* di effettuare un'attività di *pricing* degli *assets* coerente con il profilo di rischio in essi contenuto (sottintendendo, nel processo di valutazione, che le perdite di valore dovranno essere coperte dallo spread sul tasso applicato a ciascuna categoria di prestatore in relazione al suo merito creditizio).

La logica di tipo *occurred* su cui si fondava lo IAS 39 non prendeva in considerazione elementi *forward-looking* nel calcolo delle perdite su crediti che potessero permettere la predisposizione di un buffer da utilizzare nelle fasi avverse del ciclo economico. Per questo motivo lo IAS 39 determinava (e determina tuttora) un "*mismatching*" tra il momento del riconoscimento del *credit risk* all'interno del tasso di interesse praticato sul prestito, lungo la sua vita residua e le eventuali perdite di valore la cui identificazione avviene esclusivamente al manifestarsi di un *trigger event*. In relazione a queste caratteristiche si potrebbe generare, e di fatto è quanto accaduto durante la recente crisi finanziaria, la necessità di eseguire ampie rettifiche di valore solamente una volta che la fase recessiva del ciclo economico si sia ormai

manifestata determinando una forte flessione nel conto economico nel momento in cui il *trigger event* si è manifestato.

**Figure 6: Loan loss provisioning and procyclicality**



Source: Author's own illustration.

1

Questo è proprio quanto accaduto in seguito alla crisi finanziaria del 2007, i cui effetti sono stati amplificati dall'adozione del principio IAS 39 con cui le banche, durante periodi di espansione, riconoscevano il premio per il rischio incluso nei tassi di interesse praticati sui prestiti, ma non consideravano gli oneri contestuali relativi al rischio di credito atteso. Questo faceva sì che le banche sovrastimassero il risultato d'esercizio nonché i requisiti patrimoniali durante periodi di espansione economica in relazione alla bassa probabilità che si verificassero specifici *trigger events* funzionali al riconoscimento di perdite in bilancio. Quando però durante una recessione si materializza l'esigenza di contabilizzare le perdite su crediti, precedentemente ignorate (in quanto lo IAS 39 interviene secondo una logica *occurred*), queste si riflettono immediatamente sul patrimonio di vigilanza compromettendo la sua funzione di *loss absorbency*.

Le rettifiche di valore su crediti, inoltre, influenzano indirettamente il livello di patrimonializzazione della banca, determinandone una riduzione. La stretta interazione tra rilevazione delle *loan loss provisions* nella fase di *downturn* del ciclo economico e gli effetti che queste producono sui coefficienti regolamentari richiede un riadeguamento del livello patrimoniale effettuato tramite un processo di

---

<sup>1</sup> Adapted from Gebhardt and Novtny-Farkas (2011), p.26

*deleveraging*. L'eccessiva cessione di impieghi, a sua volta, se operata a livello sistematico, potrebbe alterare le politiche di investimento degli enti creditizi esasperando l'andamento congiunturale dell'economia. Contrariamente, durante la fase espansiva del ciclo economico, il rischio contenuto riguardo alla rilevazione delle perdite (in quanto l'evento di default è bel lungi dal manifestarsi) produce incentivi al finanziamento, all'accesso al credito contribuendo in maniera positiva alla fase espansiva.

Tali squilibri finanziari hanno determinato notevoli tensioni nel mercato mondiale nonché nello stato di salute degli intermediari bancari. Questi, infatti, si sono visti alterare le valutazioni del proprio merito creditizio dalle agenzie di rating possedendo requisiti patrimoniali inadeguati e attività finanziarie rischiose nei bilanci. Di conseguenza, gli istituti finanziari hanno dovuto irrigidire gli standard di prestito preoccupate del loro capitale eroso dalle minusvalenze dovute alla crisi dei mutui, contribuendo ad accelerare la recessione economica in molti paesi.

Alla luce delle considerazioni esposte, è dunque comprensibile che numerosi consessi internazionali si siano messi all'opera per approntare processi riformatori del sistema economico-finanziario, allo scopo di consentire alle istituzioni creditizie di poter svolgere il loro ruolo di intermediazione del risparmio in condizioni di ritrovata stabilità. Questa tesi, in particolare, si pone l'obiettivo di analizzare il processo di modifica dello IAS 39, che è culminato con la sua sostituzione con il principio contabile IFRS 9, e gli effetti che l'impatto di questo cambiamento ha determinato sul trattamento delle perdite su crediti.

Il primo capitolo, illustra brevemente l'attuale disciplina contenuta nel principio IAS 39 per poi soffermarsi sugli aspetti critici che sono emersi nei vari consessi internazionali successivamente allo scoppio della crisi. Tra i numerosi punti deboli individuati nel modello contabile dello IAS 39 ci si sofferma in particolare sulle regole contabili concernenti l'*impairment* che si fondano su un modello *occurred based*.

Il secondo capitolo illustra il percorso che ha portato alla sostituzione del principio IAS 39 con il nuovo IFRS 9 che ha cambiato radicalmente le disposizioni attualmente in vigore.

Nel terzo capitolo viene approfondito il processo che ha portato alla determinazione del nuovo modello di *impairment* delle attività ed in particolare dei crediti presenti nel nuovo IFRS9. Verranno quindi esaminate, nel seguente ordine, la prima *Exposure Draft* emanata nel 2009 dallo IASB denominata *Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, in seguito, il *Supplementary Document “Financial Instruments: Impairment”* emanato dallo IASB nel gennaio del 2011 e, infine l'*Exposure Draft “Financial Instruments: Expected Credit Losses”* del 2013 in cui viene presentato il modello finale di stima delle perdite di valore che è stato successivamente inserito nella versione finale del nuovo principio contabile IFRS9. L'ultimo paragrafo sarà poi dedicato ai possibili impatti sugli aspetti gestionali, operativi ed informativi delle banche derivanti dall'applicazione del nuovo principio IFRS 9.

## **CAPITOLO 1**

### **1.1 IAS 39: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE.**

Sulla scia delle numerose sollecitazioni da parte delle diverse commissioni internazionali (primo fra tutti il Financial Stability Board), gli Standard Setter contabili hanno indirizzato la revisione del corpus regolamentare verso il tema della riduzione della prociclicità. Durante la crisi finanziaria il principio contabile IAS 39 in particolare è stato messo sotto accusa da numerosi esperti per aver accentuato le conseguenze della crisi per due motivi principali: il marcato utilizzo del *fair value*, e la rilevazione delle perdite di valore delle attività finanziarie basato su una nozione di perdita subita (*incurred loss*) anziché di perdita attesa (*expected loss*), determinando situazione di *impairment* solo al verificarsi di specifici '*loss events*'.

Lo IAS 39, insieme allo IAS 32 (che contiene le disposizioni in merito all'esposizione in bilancio e alcune definizioni come quelle di strumento finanziario, attività e passività finanziaria) e all'IFRS 7 (che detta le informazioni integrative da fornire in seguito all'applicazione dello IAS 39), racchiudono la disciplina contabile applicabile agli strumenti finanziari.

Le disposizioni dello IAS 39 riguardano la determinazione delle modalità di contabilizzazione, classificazione e di valutazione degli strumenti finanziari.

### **Classificazione delle attività e passività finanziarie secondo lo IAS 39.**

La classificazione è un'attività importante al momento della rilevazione iniziale di un'attività finanziaria in quanto da questa dipende il criterio di valutazione che si adotterà nei suoi confronti: al *fair value*<sup>2</sup> o al costo ammortizzato. Lo IAS 39 riconduce le attività finanziarie in quattro categorie in relazione alla loro finalità di detenzione del bilancio dell'entità:

1. Attività *fair value through profit and loss* (FVTPL): categoria che raccoglie tutte le attività finanziarie aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) La loro detenzione è finalizzata principalmente ad attività di negoziazione (*held for trading*) e sono gestite al fine di ricavare utili dalle fluttuazioni delle negoziazioni sul mercato.
  - b) In sede di rilevazione tali strumenti finanziari sono quindi parte di un portafoglio orientato ad una gestione finalizzata ad ottenere profitti nel breve periodo;
  - c) Sono derivati con finalità speculativa o di negoziazione (non vi rientrano i derivati destinati ad operazioni di copertura)<sup>3</sup>;
  - d) Sono inizialmente valutate al *fair value* a conto economico al fine di migliorare l'informativa di bilancio a disposizione degli investitori.

Per ottenere una tale chiara e corretta rappresentazione in bilancio il *fair value* deve essere determinato in maniera attendibile, a tale scopo sono richieste informazioni a corredo della valutazione in Nota Integrativa che attestino la coerenza tra la determinazione del valore *fair value* con la strategia di gestione del rischio o d'investimento seguita dall'entità. La valutazione al *fair value* può essere effettuata limitatamente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nello IAS 39. In particolare, tale criterio non può essere adottato per gli strumenti di capitale non quotati o per i quali non sia possibile determinarne il *fair value* in maniera attendibile<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Fair Value: stabilisce il prezzo dell'operazione, alla data di valutazione, in un libero scambio, motivato da normali considerazioni commerciali. International Accounting Standards Board, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, paragrafo 48 A.* (Luca Davi, 2016)

<sup>3</sup> IAS 39, International Accounting Standard, par. 9.

<sup>4</sup> IAS 39, International Accounting Standard, par. 9.



2. Attività finanziarie detenute fino a scadenza (*held to maturity*): si tratta di attività con pagamenti fissi o determinabili e con scadenza prefissata. Affinchè una simile attività possa essere attribuita a tale categoria è richiesta l'effettiva intenzione e capacità economico-finanziaria dell'entità di detenerla sino a scadenza. L'intenzione e la capacità verranno verificate ad ogni data di bilancio per cui se durante l'esercizio corrente o nei due esercizi precedenti un numero significativo di strumenti finanziari appartenenti a tale categoria sono stati alienati, quest'ultima non può più ospitare nessuna attività per un periodo significativo fino a quando non sarà in grado, con la propria condotta, di ristabilire la fiducia nelle sue intenzioni; inoltre, tutti gli strumenti che vi appartengono verranno sottoposti a riclassificazione. Tale riclassificazione non è disposta qualora abbia, nell'esercizio corrente o nei due esercizi precedenti, venduto o riclassificato un importo non rilevante di attività HFT prima della loro scadenza, salvo vendite o riclassificazioni:

- Così prossime alla scadenza o alla data di esercizio dell'opzione che le oscillazioni dei tassi di interesse non avrebbero un effetto rilevante sul *fair value* dell'attività finanziaria
- Che si verifichino dopo che l'entità ha incassato tutto il capitale originario dell'attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati;
- Che siano attribuite ad un evento non ricorrente, straordinario ed imprevedibile al di fuori della sfera di azione dell'entità.

Questa disciplina si applica quindi qualora lo smobilizzo di un numero significativo di attività classificate come *Held for trading* costituisca la prova che l'intento e la capacità dell'entità di detenerle sino a scadenza non erano effettivi. La rilevazione dell'effettiva capacità ed intenzione dell'entità di detenere tali attività non è un'operazione semplice, infatti, occorre analizzare aspetti caratteristici del portafoglio considerato costituiti da una notevole soggettività, quali: la disponibilità di risorse da parte dell'impresa per far fronte all'investimento sino a scadenza, presenza di restrizioni legali o di altra natura che potrebbero ostacolare l'intenzione di possedere l'attività finanziaria fino alla scadenza;

3. La terza categoria comprende i finanziamenti ed i crediti, *loans and receivables* (L&R): si tratta di attività finanziarie caratterizzate, come per le attività HFT, da pagamenti fissi o determinabili non quotati in mercati attivi (ma non è richiesta la scadenza fissa) e sono rilevati in relazione allo svolgimento dell'attività caratteristica dell'impresa.
4. La quarta ed ultima categoria si riferisce alle attività disponibili per la vendita (*available for sale*), la cui denominazione non deve ingannare, infatti, non indica l'intenzione dell'entità di destinarle alla vendita, in quanto si tratta di una categoria residuale in cui vi rientrano tutte le attività finanziarie non rientranti nelle categorie precedenti.

Le passività finanziarie, invece, sono classificate in due categorie:

1. Passività *fair value through profit and loss* (FVTPL): come per le attività anche le passività FVTPL sono detenute a scopo di negoziazione, cioè al fine di trarre profitto da fluttuazioni di breve termine sul mercato.

Le passività ricondotte in tale categoria si suddividono a loro volta in due sotto-categorie:

- a) Passività *held for trading* possedute a scopo di trading;
- b) Passività per cui l'entità ha optato per la fair value option.

### **Rilevazione e valutazione iniziale di un'attività e di una passività finanziaria.**

La rilevazione iniziale deve avvenire, secondo lo IAS 39, nel momento in cui l'entità diviene parte nelle clausole del contratto di un'attività o una passività finanziaria<sup>5</sup>. In sintesi, la rilevazione di un'attività finanziaria si ha quando l'entità ha adempiuto all'obbligazione prevista da contratto dello strumento, si registrerà, invece, una passività finanziaria quando la controparte dell'entità ha adempiuto la sua obbligazione.

Un'eccezione nella contabilizzazione si applica agli acquisti *regular way* che possono essere alternativamente rilevati alla data di negoziazione (è la data in cui l'entità stipula il contratto oggetto della transazione) o a quella di regolamento (è la data in cui avviene la transazione tramite la consegna dell'attività finanziaria) . La

---

<sup>5</sup> International Accounting Standards Board, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 14.

scelta, in quest'ultimo caso, è a discrezione dell'entità ma vi è l'obbligo di applicare la modalità di contabilizzazione a tutti gli strumenti appartenenti alla stessa categoria.

Al momento della rilevazione iniziale tutte le attività e le passività finanziarie sono valutate al *fair value* considerando<sup>6</sup> anche i costi di transazione direttamente attribuibili all'operazione di compravendita che in questo modo non concorreranno alla formazione del reddito d'esercizio. Tali costi sono soggetti ad ammortamento nel corso della vita dello strumento finanziario a cui si riferiscono. I costi di transazione non vengono patrimonializzati nel caso degli strumenti finanziari rilevati nella categoria *fair value through profit and loss*, infatti, verranno direttamente imputati a conto economico.

Quando gli strumenti finanziari oggetto della rilevazione risultano quotati in mercati attivi, il *fair value* coincide con il valore di mercato di questi. Ci sono però dei casi in cui questa rilevazione non può essere effettuata in maniera così diretta:

- i. Se lo strumento è quotato in un mercato attivo, ma non è possibile rilevarne il prezzo è possibile attribuirgli il prezzo di uno strumento simile purché non vi siano stati rilevanti cambiamenti nelle condizioni economiche alla data dell'operazione;
- ii. Se lo strumento è quotato in un mercato non attivo, il prezzo viene determinato dall'entità con una delle seguenti tecniche valutative: utilizzo di recenti operazioni effettuate in normali condizioni di mercato tra parti libere e consapevoli; utilizzo del *fair value* di uno strumento finanziario aventi caratteristiche simili allo strumento oggetto della valutazione e, infine, utilizzo di un'analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo per le opzioni.

Il prezzo determinato secondo uno di questi metodi deve avere la stessa finalità del *fair value*, cioè quella di determinare in maniera corretta e trasparente il valore di un'attività finanziaria, qualora fosse stata oggetto di una transazione tra parti consapevoli e libere. Proprio per l'uso di queste stime che il criterio di valutazione

---

<sup>6</sup>Bisogna sommare tali costi nel caso si tratti di attività, nel caso di una passività vanno sottratti all'importo rilevato.

del *fair value* è stato oggetto di numerose critiche da parte degli Standard Setter internazionali di cui si tratterà nel paragrafo 1.2.

Una rara eccezione è rappresentata dagli strumenti rappresentativi di capitale per i quali non esiste un prezzo rilevabile in un mercato attivo, in questo caso la loro rilevazione in bilancio viene effettuata al costo al netto delle perdite di valore. È stata precedentemente definita come una rara applicazione in quanto nella maggior parte dei casi per questi strumenti è sempre possibile determinarne il *fair value*.

Nel caso in cui l'entità decida di rilevare l'attività finanziaria alla data di regolamento sorgono delle differenze di contabilizzazione a seconda che l'attività sia stata iscritta come FVTPL in cui la differenza del *fair value* rilevata alla data di negoziazione con quella rilevata alla data di regolamento deve essere imputata a conto economico; oppure se l'attività finanziaria sia stata contabilizzata come AFS, per cui tale differenza deve essere imputata tra le altre componenti di conto economico complessivo. Infine, nel caso in cui l'attività sia stata valutata al costo ammortizzato, la variazione non deve essere presa in considerazione e la rilevazione iniziale viene effettuata al *fair value* alla data di negoziazione.

### **Valutazione successiva di attività e passività finanziarie**

Le valutazioni successive alla rilevazione iniziale vengono effettuate al costo ammortizzato o al *fair value* e tali modalità vengono applicate in base alla categoria di appartenenza dello strumento finanziario considerato. In particolare, gli strumenti finanziari valutati al *fair value* si distinguono in: attività disponibili per la vendita e attività *fair value through profit and loss*. Le variazioni del *fair value* delle attività FVTPL devono essere imputate a conto economico, mentre per le attività AFS tali variazioni devono essere contabilizzate a patrimonio netto. Solo quando l'attività verrà dismessa o sarà soggetta ad *impairment* la riserva verrà 'spesata' potendo così influenzare il risultato dell'esercizio. La ragione di questo differente trattamento contabile, riservato alle attività disponibili per la vendita, risiede nel fatto che si vuole evitare che forti oscillazioni del prezzo, cui sono solitamente soggette queste attività, influenzino il risultato economico d'esercizio. Gli interessi attivi e gli altri rendimenti legati a queste tre categorie di attività devono essere direttamente imputati a conto economico, mentre i dividendi devono essere contabilizzati nel momento in cui sorge il diritto alla loro percezione.

Gli strumenti rappresentativi di capitale, non quotati il cui *fair value* non può essere rilevato in maniera attendibile, devono essere valutati al costo al netto di eventuali perdite di valore<sup>7</sup>.

Infine, alla valutazione successiva al costo ammortizzato sono sottoposte le attività classificate come finanziamenti e crediti e le attività possedute fino a scadenza. Nella nota 1 nell'introduzione è stato già riportato il significato di costo ammortizzato come il valore rilevato inizialmente di un'attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo considerando il criterio dell'interesse effettivo in merito a qualsiasi differenza tra valore iniziale e a scadenza, e, infine, ridotta per eventuali svalutazioni per riduzione di valore o irrecuperabilità.<sup>8</sup> Il tasso di interesse effettivo, invece, è quel tasso di interesse che rende uguali tutti gli incassi e gli esborsi nel loro complesso. Considerando, quindi, l'interesse effettivo nel modello di calcolo del costo ammortizzato il valore nominale dello strumento è rettificato considerando gli interessi attivi e passivi (oneri pagati o ricevuti tra le parti, costi di transazione, sconti, premi ad esclusione delle perdite attese su crediti) che vengono ripartiti lungo tutta la vita dello stesso. Il tasso di interesse effettivo viene calcolato direttamente dall'entità che deve includere i flussi di cassa in entrata o in uscita definiti contrattualmente ed i termini di incasso o di pagamento; qualora non fosse possibile determinare in maniera attendibile tali dati è necessario usare i flussi di cassa contrattuali per tutta la durata del contratto<sup>9</sup>.

### **Riclassificazioni**

Con il termine "riclassificazione" s'intende il cambiamento di destinazione di attività finanziarie che vengono classificate in una categoria diversa da quella in cui sono state collocate in sede di rilevazione iniziale. L'attività di riclassificazione si è sviluppata in seguito alla crisi finanziaria del 2007, precedentemente, infatti, le possibilità di riclassificare gli strumenti finanziari erano ammesse raramente in quanto si volevano evitare manipolazioni finalizzate a rilevare dei ricavi attraverso l'utilizzo del *fair value* in fasi di rialzo dei prezzi e del costo ammortizzato in fasi di contrazione dei prezzi nel mercato. In questo modo, nel momento in cui la crisi economica è esplosa, numerosi operatori hanno preferito la dismissione di attività per

---

<sup>7</sup> IAS 39, International Accounting Standard, par. 46.

<sup>8</sup> IAS 39, International Accounting Standard, par.9

<sup>9</sup> IAS 39, International Accounting Standard, par.9.

evitare un impatto negativo delle perdite risultanti dalle valutazioni al *fair value* sulle performance reddituali dell'entità.

Il principio IAS 39 prevede che non può essere ammessa alcun tipo di riclassificazione verso la categoria FVTPL dopo la rilevazione iniziale. Sono però ammesse delle eccezioni riguardo il passaggio da questa ad un'altra categoria:

- nel caso in cui un'attività non sia più classificabile come *FVTPL*, in quanto è venuta meno la possibilità di trarre guadagno da fluttuazioni di breve periodo, questa può essere soggetta a riclassificazione solo se: si tratta di circostanze rare, se soddisfa la definizione di attività appartenente alla categoria finanziamenti e crediti e contemporaneamente qualora sussista l'intenzione o la capacità, in capo all'entità, di detenere tale attività fino a scadenza. Da tale riclassificazione ne consegue che il *fair value* alla data di trasferimento sarà il valore da registrare in sede di nuova rilevazione al costo o al costo ammortizzato e gli utili o le perdite già identificate non devono essere ripristinati.
- Un'attività rilevata tra la categoria FVTPL può essere riclassificata nella categoria "finanziamenti e crediti" se sussiste la capacità e l'intenzione dell'entità di possederla fino a scadenza o quanto meno nel prevedibile futuro, purché non sia quotata<sup>10</sup>.
- Qualora l'entità non abbia più la capacità e l'intenzione di possedere una o un gruppo di attività precedentemente registrata all'interno della categoria *held to maturity* fino a scadenza o quanto meno nel prevedibile futuro, oppure qualora siano state effettuate delle cessioni nell'esercizio corrente o nei due precedenti, la singola attività o tutte le attività detenute all'interno della suddetta categoria, qualora la dismissione abbia interessato un numero rilevante di attività, devono essere misurate al *fair value* e riclassificate tra le attività disponibili per la vendita. La differenza tra il valore contabile ed il *fair value* deve essere imputato tra le altre componenti del conto economico complessivo e l'interesse, calcolato secondo il criterio del tasso di interesse effettivo, deve essere imputato a conto economico;
- Nel caso in cui per uno strumento finanziario si manifestasse la possibilità di essere rilevato al *fair value*, valutazione che precedentemente non era

---

<sup>10</sup> IAS 39, International Accounting Standard, par. 50 E

possibile effettuare, la misurazione dovrà essere effettuata attraverso il *fair value* e la differenza tra il nuovo importo e quello precedentemente rilevato dovrà essere computato a patrimonio netto;

- Un'attività può essere riclassificata da una valutazione al *fair value* ad una al costo o al costo ammortizzato in presenza delle seguenti condizioni: se sono trascorsi due esercizi dal momento in cui la classificazione nella categoria *held for trading* risultava impossibile; se sussiste la capacità e l'intenzione dell'entità di possederla fino a scadenza o quanto meno nel prevedibile futuro; se non risulta attendibile una corretta valutazione al *fair value* e, in ultimo, se è possibile riclassificare un'attività *held for trading* nella categoria finanziamenti e crediti. In queste circostanze il *fair value* registrato al momento della rilevazione va a costituire il costo o il costo ammortizzato da iscrivere in bilancio.

### **Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie**

In seguito alla valutazione iniziale il valore delle attività finanziarie è soggetto ad un processo di revisione con lo scopo di indentificare eventuali perdite di valore di una o di un gruppo di attività finanziarie, in modo da assicurare nel corso del tempo una rappresentazione veritiera e corretta di tutte le poste iscritte in bilancio.

La rilevazione delle perdite definita dallo IAS 39 segue una logica di tipo *incurred*, un metodo che prende in considerazione le perdite sostenute in seguito alla manifestazione di un evento successivo alla data di rilevazione iniziale, il quale ha un impatto sui futuri flussi finanziari di una o di un gruppo di attività finanziarie<sup>11</sup>. L'*incurred loss method* non considera quindi le perdite attese (*expected loss*), determinate secondo modelli *forward-looking*, anche se queste ultime presentino un'elevata probabilità di manifestarsi.

Lo IAS 39 individua ed elenca alcuni eventi la cui manifestazione indica con certezza la rilevazione di una perdita di valore per un'attività finanziaria. Tale elenco non deve essere considerato in maniera esaustiva, infatti, l'entità potrà eventualmente apportare riduzioni di valore di attività finanziarie al manifestarsi di eventi, non rientranti all'interno di tale elenco, dei quali darà adeguata spiegazione in nota

---

<sup>11</sup> International Accounting Standards Board, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 59.

integrativa. Possono essere eventi che determinano una riduzione di valore i seguenti:

- Significative difficoltà dell'emittente o del debitore;
- La violazione del contratto, come ad esempio, un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi;
- Prolungamento di una concessione da parte del finanziatore per ragioni di difficoltà finanziarie o legali del debitore;
- Significativa probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- Scomparsa di un mercato attivo di quell'attività per difficoltà finanziarie dell'emittente;
- Declassamento del merito creditizio di un'entità (il principio contabile in proposito specifica che l'entità potrà apportare una riduzione di valore solo se a tale evento sia possibile tener conto di altre informazioni disponibili);
- Le informazioni circa significativi cambiamenti negativi nell'ambiente, nel mercato e nel contesto economico in cui l'emittente opera in merito agli strumenti rappresentativi di capitale;
- Diminuzione dei futuri flussi di cassa di un'attività finanziaria presagita da dati osservabili a causa di crisi in determinati settori economici<sup>12</sup>.

La valutazione ed identificazione di questi eventi è un processo interno effettuato dall'entità, basato su metodi e criteri caratterizzati da un'ampia soggettività, per questo si rende necessario che l'impresa elabori stime quanto più ragionevoli per non intaccare l'attendibilità di questo modello di decisione.

La disciplina in merito alla riduzione di valore delle attività finanziarie si applica in maniera differente a seconda della tipologia di ciascuna attività finanziaria: attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato, attività finanziaria iscritta al costo o attività finanziaria disponibile per la vendita:

- a) La riduzione di valore per le attività iscritte al costo ammortizzato (*L&R*, *HTM*) indica la probabilità dell'entità di non incassare i flussi di cassa stabiliti da contratto. L'importo della perdita è determinato come la

---

<sup>12</sup> International Accounting Standards Board, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 59.



differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore dei flussi di cassa futuri attualizzati al tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale<sup>13</sup>. Si utilizzerà, invece, il tasso di interesse effettivo corrente di mercato determinato dal contratto solo per quelle attività che prevedono un tasso variabile.

La perdita risultante dal valore contabile ed il valore dei futuri flussi di cassa attesi deve essere imputata a conto economico, ma l'entità può decidere se ridurre il valore contabile dell'attività finanziaria tramite l'imputazione della perdita direttamente a riduzione del suo valore, oppure attraverso la creazione di un accantonamento ad un fondo di svalutazione.

Qualora, in un esercizio successivo, si manifestassero degli eventi che determinano il venir meno delle ragioni che hanno portato alla rilevazione della perdita, il valore dell'attività deve essere ripristinato. Il ripristino dipende dalla rilevazione scelta dall'entità di cui si è discusso prima, quindi tramite uno storno diretto del valore contabile dell'attività, oppure tramite una rettifica dell'accantonamento. Ad ogni modo il valore ripristinato non può eccedere in alcun modo il costo ammortizzato che avrebbe avuto l'attività alla data in cui la perdita di valore è stata stornata nel caso in cui la perdita di valore non fosse stata rilevata<sup>14</sup>

- b) Riguardo alle attività valutate al costo, cioè attività rappresentative di capitale per cui la rilevazione al *fair value* non risulta attendibile, il valore della perdita risulta pari alla differenza tra il valore contabile dell'attività finanziaria ed il valore attuale dei flussi finanziari stimati e attualizzati al tasso di rendimento corrente di un'attività simile. Le perdite di valore per questa categoria di attività non possono essere ripristinate<sup>15</sup>.
- c) Per le attività disponibili per la vendita, la rilevazione della perdita di valore è un procedimento più complesso, poiché si tratta di strumenti finanziari il cui valore è costantemente sottoposto alle fluttuazioni di mercato, pertanto, l'entità deve sfruttare la propria esperienza valutativa acquisita nel corso del tempo per identificare le variazioni di *fair value* che indichino con certezza

---

<sup>13</sup> Per il calcolo del valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi non si considera il tasso corrente di mercato ma il tasso di interesse effettivo originale per determinare una valutazione al costo ammortizzato evitando di introdurre valori al *fair value*.

<sup>14</sup> International Accounting Standards Board; IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 65.

<sup>15</sup> International Accounting Standard Board, IAS 39, *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 65.

perdite di valore. Nel paragrafo dedicato alla valutazione successiva di attività e passività finanziarie, si è detto che le variazioni di *fair value* debbano essere imputate ad una riserva di patrimonio netto. Qualora l'entità accerti la perdita per riduzione di valore in seguito al verificarsi di un determinato evento, deve provvedere a stornare la svalutazione precedentemente rilevata in una riserva di patrimonio netto a conto economico, concorrendo così alla formazione del risultato d'esercizio. Lo storno sarà quindi pari alla differenza tra il costo di acquisizione al netto dei rimborsi di capitale, dell'ammortamento e di eventuali perdite di valore precedentemente imputate a conto economico ed il *fair value* corrente. Come per la categoria delle attività valutate al costo ammortizzato, anche per le attività disponibili per la vendita è prevista la rettifica di valore che si applica in maniera differente a seconda che lo strumento sia di debito o di capitale. Nel primo caso lo storno avviene tramite l'imputazione della rivalutazione a conto economico per un valore pari a quello rilevato della perdita, l'eventuale eccedenza deve essere imputata in patrimonio netto. Per gli strumenti di capitale non è previsto uno storno vero e proprio per le difficoltà che sopraggiungono nel valutare le motivazioni di un eventuale aumento futuro del *fair value*. A fronte di questa rivalutazione è, infatti, consentita una rilevazione in una riserva di patrimonio netto.

È bene ricordare che in seguito alla rilevazione della perdita il calcolo degli interessi attivi continua ed essere effettuato ad un tasso che lo IAS 39 stabilisce pari al tasso usato per la determinazione della riduzione di valore dell'attività finanziaria.

Inoltre, lo IAS 39 prevede che nel caso in cui gli strumenti finanziari non possono essere valutati analiticamente, possono essere raggruppati e sottoposti a valutazione collettiva fino a quando, in seguito all'ottenimento di nuove informazioni, non possano esser valutabili singolarmente.

In sintesi, possiamo vedere come per le attività iscritte al costo ammortizzato l'eventuale rilevazione di una perdita vada ad influenzare direttamente il risultato d'esercizio, al contrario delle attività disponibili per la vendita per le quali si prevede, invece, il passaggio prima per una riserva di patrimonio netto per poi arrivare al conto economico. Una categoria che non subisce perdite per riduzione

di valore è la categoria delle attività valutate al *fair value* a conto economico. Per questi strumenti l'obiettivo dell'entità è quello di rilevare a fine esercizio una stima che sia quanto più vicina e coerente al valore recuperabile. Infine, lo IAS 39 non prevede la costituzione di un fondo per effettuare eventuali accantonamenti secondo una logica *forward-looking* per la rilevazione di perdite future. Non è, infatti, ammessa la possibilità di rilevare accantonamenti per perdite non certe o per perdite presunte derivanti da probabili condizioni del debitore non definite con certezza.

## 1.2 PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLO IAS 39

### **Problematiche relative all'applicazione dello IAS 39: impairment test.**

Come già in precedenza illustrato nel paragrafo dedicato all'introduzione, la crisi finanziaria del 2008 ha fatto sorgere non poche perplessità in merito all'adeguatezza del modello d'*impairment* contenuto nel principio contabile IAS 39.

Numerosi contributi scientifici hanno ricondotto la pro-ciclicità manifestatasi durante la crisi finanziaria del 2007 alle politiche di *provisoring* determinate dal modello contabile dello IAS 39 basato su una nozione di perdita subita (*incurred loss*) anziché di perdita attesa (*expected loss*). Come già visto nel paragrafo dedicato alla riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie, il modello contabile fondato sulla logica dell'*incurred loss* prevede che la rilevazione delle perdite debba avvenire solo al momento della manifestazione dell'evento di perdita, successivamente la rilevazione iniziale, sia che riguardi un singolo debitore sia un gruppo di crediti aventi le stesse caratteristiche. Lo IAS 39, infatti, stabilisce che: “le perdite attese, derivante da eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate”<sup>16</sup>. La questione alla base di tale modello è che la perdita attesa è presa in considerazione al momento della rilevazione iniziale di ciascuno strumento ed è proprio il *pricing* iniziale a riflettere il *fair value* degli *assets* finanziari. In questo modo considerare una perdita alla data di origine significherebbe effettuare una doppia valutazione incoerente con il valore effettivo dello strumento finanziario che risulterebbe non *fair*. Inoltre, il principio IAS 39 riconosce solo una lista non esaustiva di possibili *trigger events* che identificano la perdita per riduzione di valore aggiungendo un'ulteriore dose di discrezionalità nelle valutazioni del *management* e,

---

<sup>16</sup> IAS 39, International Accounting Standard, par. 59

in alcuni casi, un ritardo nell'iscrizione di una perdita, qualora l'evento considerato non fosse percepito come rilevante in sede di svalutazione.

Gli effetti pro-ciclici, percepiti dai vari consessi internazionali come una delle possibili cause della crisi finanziaria del 2007, sono determinati proprio dall'utilizzo dell'*incurred loss model*. La logica di tale modello, quindi, determina effetti distorsivi sull'informativa rivolta agli *stakeholders* in merito alle riduzioni delle performances dell'entità ed al vertiginoso aumento della rischiosità degli *assets* in seguito all'improvvisa identificazione delle perdite. Da un'altra angolatura, il modello *incurred based* è stato criticato anche per gli effetti pro-ciclici che lo stesso produce a livello macro non facendo altro che accentuare in maniera esponenziale gli effetti recessivi di una crisi.

Secondo un lavoro eseguito da Gebhardt e Novotny-Farkas<sup>17</sup> l'introduzione degli IFRS ed in particolare dello IAS 39, che ha previsto criteri più stringenti nella valutazione delle perdite di valore ancorata alla logica '*occurred*', ha ridotto i poteri discrezionali di cui godeva il *management* con i local GAAP determinando una riduzione delle pratiche di '*income smoothing*' per cui le banche tendevano a contabilizzare maggiori perdite attese durante la fase positiva del ciclo economico in modo da poter essere utilizzate durante le fasi recessive riducendo gli effetti negativi determinati dalla contrazione economica. Un aspetto chiave dell'*incurred loss approach*, infatti, è proprio quello volto a ridurre la discrezionalità del *management* nelle pratiche di *earning management*<sup>18</sup> o di *capital management*<sup>19</sup> nella determinazione delle perdite attese secondo il modello *forward looking*, consentito precedentemente l'introduzione degli IFRS, che potrebbero distorcere la rappresentazione contabile dell'impresa. Tuttavia, in luogo della riduzione delle pratiche manipolatorie dei dati contabili, a seguito dell'introduzione dello IAS 39, si sono registrati sia un ritardo nella rilevazione delle perdite di valore sui crediti, sia una valutazione eccessivamente ottimistica del tasso di interesse effettivo nonché delle componenti di reddito nei primi anni di detenzione dello strumento finanziario,

---

<sup>17</sup> Gebhardt, G. and Novotny-Farkas, Zoltan (2011), Mandatory IFRS Adoption and Accounting Quality of European Banks.

<sup>18</sup> Insieme di operazioni effettuate dal *management* destinate a ridurre fluttuazioni anomale del reddito. Si tratta di 'manipolare' le quote di utile realizzate a fine esercizio livellando le performance raggiunte nel corso dei vari anni, ad esempio riducendole nei periodi in cui sono particolarmente elevate e aumentandole in momenti in cui le performance sono peggiori.

<sup>19</sup> Operazioni che il *management* può attuare al fine di accrescere la dotazione patrimoniale dell'entità considerata, sottintendendo quest'ultima come elemento imprescindibile per garantire la solvibilità dell'impresa a fronte dei rischi cui quest'ultima è esposta.

qualora non si registrassero eventi determinanti perdite di valore; in ultimo, una forte discrezionalità nell'identificazione dei *trigger events*. L'uso delle *loan loss provisions* a fini di *earning e capital management* non è stato, quindi, del tutto rimosso. Prima dell'introduzione dello IAS 39, grazie ad un approccio *forward-looking*, le pratiche di *earning management* erano orientate alla stabilizzazione dei profitti (*income smoothing* con la formazione di riserve che venivano alimentate in maniera più o meno marcata in relazione all'andamento economico che la banca si trovava ad affrontare al fine di livellare gli utili nel tempo); nel periodo *post- incurred model*, invece, tali pratiche sono state finalizzate a procrastinare le svalutazioni fino a quando lo stato di default non si fosse manifestato<sup>20</sup>.

Tale cambiamento di direzione potrebbe essere stato determinato dalle logiche di *capital management* in merito alle conseguenze che variazioni reddituali producono sulla dotazione patrimoniale delle banche. Il patrimonio costituisce un elemento di fondamentale importanza per le banche poiché posto a garanzia dei creditori, del mercato, nonché un indicatore di garanzia per le Autorità di Vigilanza; di conseguenza notevole rilevanza assumono anche le operazioni del management apportate ad esso. I soggetti bancari, da sempre hanno utilizzato le operazioni di *loan loss provisions* al fine di manipolare i coefficienti regolamentari per ridurre i costi della regolamentazione. In particolare rileva come il modello *incurred loss* incentivi tali pratiche poiché lega la rilevazione delle perdite al manifestarsi di elementi oggettivi di perdita, più facilmente soggetti alla discrezionalità del management rispetto ai modelli che considerano anche elementi di perdita attesa.

A seconda del *framework* regolamentare dettato dalle autorità di vigilanza, infatti, le rettifiche su crediti determinano indirettamente una riduzione dei livelli patrimoniali imposti dalla regolamentazione prudenziale vigente: in seguito alla diminuzione degli utili risultanti a fine esercizio, o attraverso la deduzione dello *shortfall*<sup>21</sup> delle rettifiche su crediti basate su misure statistiche *forward-looking* (come previsto da Basilea III: minori rettifiche su crediti determinano una riduzione della copertura

---

<sup>20</sup> In realtà il Financial crisis advisor group sembra aver rilevato che lo IAS 39 non prevede il manifestarsi delle condizioni anomale peggiori del ciclo economico per la rilevazione delle perdite, nella pratica, però l'identificazione delle LLP si è effettivamente avuta con notevoli ritardi.

<sup>21</sup> Informativa al pubblico, Mediobanca: *'Terzo Pilastro di Basilea 3'*, 30 giugno 2015:

Rischio shortfall perdita attesa sui crediti: con riferimento al Rischio di Credito, rischio derivante dalla mancata copertura della differenza positiva tra l'ammontare complessivo della perdita attesa calcolata con riferimento alle esposizioni creditizie verso controparti in bonis mediante l'utilizzo dei parametri di rischio (PD ed LGD) stimati con i modelli gestionali interni (ancorché non ancora validati a fini regolamentari) e le rispettive rettifiche di bilancio calcolate secondo le attuali regole contabili;

sulle perdite attese e quindi uno *shortfall* maggiore; ciò comprime i livelli di patrimonializzazione per le banche AIRB<sup>22</sup>, ma ne aumenta l'utile. Viceversa, qualora l'obiettivo è quello volto a migliorare i livelli di capitale primario TIER1, allora si dovrebbe optare per una riduzione degli LLP) oppure attraverso l'aumento di fondi regolamentari contenenti rettifiche di valore per perdite a patrimonio netto (approccio usato prima di Basilea ed in parte, seppur con alcuni limiti, ancora in uso).

**Problematiche relative all'applicazione dello IAS 39: fair value.**

Una delle principali critiche sollevate al principio IAS 39 riguarda la molteplicità dei criteri di classificazione e di rilevazione iniziale degli strumenti finanziari che a loro volta comportano un'eccessiva discrezionalità in capo ai redattori del bilancio in merito alla scelta della categoria in cui collocare uno strumento, avendo, inoltre, la possibilità di 'manipolare' alcune voci in relazione alle politiche di bilancio che si vorrebbero far emergere. Un'altra implicazione negativa è quella per cui l'ampia applicazione di tale principio potrebbe costituire un ostacolo alla comparabilità dei bilanci di società differenti o della stessa entità dal momento in cui strumenti finanziari identici possono essere valutati in maniera differente. I soggetti adibiti alla revisione contabile, quindi, si troveranno a verificare anche la significatività dei parametri utilizzati e l'attendibilità delle congetture utilizzate nella valutazione; si tratta però di informazioni gestionali specifiche del soggetto considerato, difficili da reperire e da verificare.

Un altro punto critico riguarda l'applicazione troppo ampia del criterio del fair value, definito dal principio IFRS 13 emanato il 12 maggio 2011, come "il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione"<sup>23</sup>.

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, lo IAS 39 prevede che il criterio di valutazione al *fair value* venga applicato agli strumenti finanziari classificati tra le attività e passività *fair value through profit and loss* e le attività disponibili per la vendita.

---

<sup>22</sup> Osservatorio advantage reply sulla solidità del sistema bancario, 2014: 'Adeguatezza patrimoniale, costo del rischio e redditività: il rebus per le banche in tempi di crisi'.

<sup>23</sup> International Financial Reporting Standard 13, Valutazione del fair value.

Il dibattito circa il fair value riguarda numerosi aspetti, primo tra i quali il trade-off tra rilevanza e affidabilità delle poste inserite all'interno del bilancio (trade-off between relevance and reliability). Un'informativa di bilancio trasparente e corretta è un valore primario, da preservare. Valutazioni coerenti e una chiara e veritiera rappresentazione dei rischi assunti, sia in maniera diretta che indiretta, costituiscono elementi fondamentali per gli stakeholders sia come pubblico in generale che come investitori in particolare<sup>24</sup>. All'interno di quest'ottica 'user-oriented' delle informazioni di bilancio si inseriscono i principi contabili internazionali che realizzano il passaggio da un modello civilistico italiano strettamente improntato sul principio della prudenza estimativa, fortemente legato alla forma giuridica delle transazioni e al costo storico eventualmente rettificato in relazione al presunto valore di realizzo; ad un modello fondato sul principio della competenza economica e sul diffuso utilizzo del *fair value*. L'obiettivo diventa quindi quello di rendere attendibile l'informazione agli utilizzatori del bilancio in merito alla performance attuale e prospettica della banca.

La peculiare caratteristica del *fair value* volta a mantenere in bilancio valori aggiornati, si manifesta all'interno di un contesto economico costituito da mercati attivi da cui poter ricavare valori attendibili, ma sappiamo che ciò non è una condizione sempre presente. Infatti, durante la recente crisi mondiale molti mercati sono diventati illiquidi e caratterizzati da una forte volatilità rendendo inattendibili le valutazioni effettuate seguendo tale criterio.

A questo si aggiunge un ulteriore svantaggio secondo il quale la redditività degli strumenti finanziari viene influenzata dal merito creditizio delle entità emittenti: la riduzione della redditività dell'entità influenza negativamente il suo merito creditizio e questo si rifletterà anche sul merito creditizio degli strumenti finanziari da questa emessi. In sintesi, la volatilità si ripercuote sui valori di bilancio e sul risultato d'esercizio aziendale, per questo motivo tale criterio di valutazione è stato ritenuto una delle principali cause che hanno portato all'intensificazione degli effetti della crisi finanziaria.

---

<sup>24</sup> Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Anna Maria Tarantola in occasione dell'evento celebrativo del decennale OIC: 'Il ruolo del National Standard Setter'. Roma, 16 Dicembre 2011.

Un'ulteriore criticità individuata nei confronti del *fair value* riguarda il fatto di essere influenzato da valori di mercato a breve termine e di non riflettere il valore a scadenza degli strumenti finanziari. Secondo quest'assunzione il modello *full fair value* sarebbe adeguato per il modello di business tipico delle banche di investimento, e non per quello delle banche commerciali. Le banche commerciali, infatti, tendono ad instaurare un rapporto a lungo termine con la clientela erogando non solo i servizi propri dell'attività bancaria, quale quelle delle concessioni di crediti o raccolta del risparmio, ma altre prestazioni che seguono l'evoluzione delle imprese estendendo la loro durata all'intera vita economica di queste ultime. Il riflesso di questo peculiare modello, che ha assunto una notevole importanza all'interno del sistema bancario italiano, deve essere adeguatamente rappresentato in bilancio in modo da riflettere la modalità con cui vengono gestite le relazioni con le controparti interessate. Frequenti ed elevate fluttuazioni delle stime contabili, infatti, oltre a impedire agli investitori di dar vita ad una valutazione attendibile degli strumenti finanziari e del rischio aziendale, influenzano la gestione delle politiche creditizie della banca orientandole al breve periodo, caratteristica che non sempre riflette le esigenze delle imprese o delle famiglie.

Da una parte, possiamo sostenere come una corretta valutazione *fair value* contribuisca ad un miglioramento della qualità del carico informativo, dell'intellegibilità e della *disclosure* dei documenti contabili della banca, primi fra tutti la nota integrativa. L'IFRS 7, infatti, prevede, in merito alla categoria degli strumenti finanziari disciplinati dallo IAS39, informazioni integrative che permettono ai fruitori del bilancio di valutare la rilevanza che tali *financial instruments* assumono per l'entità, nonché indicazioni sulla natura e sull'entità dei rischi, in termini sia quantitativi che qualitativi, associati all'attività tipica bancaria a cui l'entità è esposta ed il modo in cui questa li gestisce<sup>25</sup>. Dall'altra all'intensificarsi degli effetti di disequilibri nei mercati finanziari, il valore degli strumenti finanziari rilevati non rispecchiano più la corretta situazione contabile o la capacità dell'azienda di credito di generare utili in futuro. Piuttosto, l'applicazione del principio potrebbe provocare un effetto pro-ciclico volto ad amplificare l'andamento negativo dei mercati: nei periodi di crisi, un eccessivo uso del *fair value* potrebbe incentivare l'instabilità dei mercati finanziari (accresce l'incertezza nelle valutazioni,

---

<sup>25</sup> INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 7: "*Strumenti finanziari: informazioni integrative*"; Adottato con il Reg. n. 108/2006 e modificato con il Reg. n. 1004/2008.



può indurre a fenomeni di *deleveraging* di strumenti poco liquidi accentuando gli effetti depressivi sui prezzi, incentivando così la volatilità del capitale e dei risultati d'esercizio) e, indirettamente, fenomeni di *credit crunch*. Simmetricamente, in fasi espansive del ciclo economico l'applicazione del principio tenderebbe ad amplificare la crescita dei profitti e la dimensione dei bilanci bancari<sup>26</sup>.

## CAPITOLO 2.

### 2.1 IFRS9: CLASSIFICAZIONE E MISURAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

In risposta all'esigenza di una disciplina contabile adeguata a fronteggiare le debolezze che la recente crisi finanziaria aveva rivelato all'interno del settore bancario, lo IASB ha dato vita ad un'azione incisiva e tempestiva sul processo di modifica dello IAS 39. I primi risultati si ebbero già a partire dal marzo 2008, con l'emanazione di un *discussion paper* denominato *Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments*. L'importanza dell'argomento è stata tale da essere considerata nelle agende di tutti i governi dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi e, infatti, la spinta verso l'emanazione di un nuovo principio contabile che sostituisse lo IAS 39 proveniva proprio dal G20, insieme ad altri organi internazionali. Nel 2009, in seguito a queste sollecitazioni, lo IASB pubblicò il “*Relevant Project 2: Financial instrument/IAS 39*”, un progetto che si pone come obiettivo quello di rendere l'informativa di bilancio, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, chiara e coerente ai suoi fruitori in merito alle caratteristiche dei flussi degli strumenti finanziari contabilizzati ed al relativo profilo di rischio. Questo progetto è stato diviso dal *Board* in tre fasi principali vista l'elevata complessità di cui si caratterizza:

1. Nel luglio 2009 lo IASB ha emanato la prima *Exposure Draft* intitolata: *Financial Instruments: Classification and Measurement*, che dettava le disposizioni in merito alla classificazione ed alla misurazione delle attività e delle passività finanziarie. Nel novembre 2009 questa parte diventò il primo capitolo dell'IFRS 9: *Classification and Measurement of financial assets and*

---

<sup>26</sup> Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Anna Maria Tarantola in occasione dell'evento celebrativo del decennale OIC: 'Il ruolo del National Standard Setter'. Roma, 16 Dicembre 2011.

*financial liabilities*; inizialmente si occupava esclusivamente delle attività finanziarie in seguito ad alcune perplessità sorte in merito alla possibilità di introdurre il rischio di credito anche nella valutazione delle passività. Solo a partire dal 2010 sono state inserite delle regole riguardanti la rilevazione e la classificazione delle passività finanziarie.

2. Durante la seconda fase lo IASB ha focalizzato la sua attenzione sull'*impairment methodology* attraverso l'emanazione, il 12 novembre 2009, dell'*Exposure Draft* intitolata *Financial Instruments: Amortized cost and Impairment* per venire incontro alle richieste dei vari consessi internazionali di introdurre una nuova metodologia contabile che permettesse di rilevare tempestivamente le perdite insite nel portafoglio crediti.
3. la terza ed ultima fase si concentra sull'*Hedge Accounting* finalizzata a semplificare e a rendere più comprensibili le modalità di contabilizzazione degli strumenti di copertura.

La finalità dell'IFRS 9 è quella di dettare regole per la contabilizzazione delle attività e passività finanziarie che rendano chiare ed accessibili le informazioni di bilancio sull'ammontare, sulla durata e sull'incertezza dei flussi finanziari<sup>27</sup>.

Riguardo allo scopo, l'IFRS 9 richiama quello previsto per il precedente IAS 39, cioè l'intenzione di valutare la rilevazione e la classificazione delle attività e passività finanziarie<sup>28</sup>.

Anche l'ambito di applicazione risulta identico tra i due principi, infatti, la disciplina dettata all'interno dell'IFRS 9 risulta applicabile agli stessi strumenti finanziari valutati dallo IAS 39.

Riguardo all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS9, la Commissione UE ha deciso che questa dovrà avvenire il 1° Gennaio 2018, sostituendosi all'attuale IAS39. Tra l'altro, le lunghe tempistiche che il processo di modifica richiede, hanno, infatti, determinato più di una posticipazione della definitiva entrata in vigore dell'IFRS 9.

---

<sup>27</sup> International Accounting Standards Board, IFRS 9; *Financial Instruments*, paragrafo 1.1.

<sup>28</sup> International Accounting Standards Board, IAS 39; *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 1.

### **IFRS 9: rilevazione e classificazione delle attività e delle passività finanziarie.**

Un'entità può rilevare un'attività o una passività finanziaria nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte delle clausole contrattuali dello strumento<sup>29</sup>. Come già stabilito dallo IAS 39, anche questo nuovo principio prevede la rilevazione delle attività *regular way*, che può avvenire o alla data di negoziazione o a quella di regolamento.

Un aspetto completamente innovativo rispetto a quanto disposto dallo IAS 39 è la classificazione degli strumenti finanziari. L'IFRS 9, infatti, elimina le attuali quattro categorie previste dallo IAS 39 per le attività finanziarie<sup>30</sup> e le classifica in due categorie:

- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato con eccezione della *fair value option*: si applica a strumenti finanziari aventi le seguenti caratteristiche:
  - I flussi finanziari sono costituiti da interessi cedolari a scadenze prefissate e dal rimborso del valore nominale a scadenza. Gli interessi vengono calcolati tenendo conto di parametri misurabili e predefiniti non legati a fattori esogeni al mercato, quali: la scadenza dello strumento, la remunerazione del costo del denaro ed il *credit risk* associato allo strumento durante quel periodo di tempo. Quando si prevedono altri flussi diversi da quelli cedolari o dal rimborso del capitale o qualora questi pagamenti siano limitati, la valutazione non può avvenire al costo ammortizzato e deve pertanto avvenire al *fair value through profit and loss*.
  - Intenzione dell'entità di detenere tali attività finanziarie sino a scadenza.

Il criterio del costo ammortizzato risulta la migliore rappresentazione in bilancio per le attività finanziarie costituite da titoli di debito ed i crediti, in quanto consente di ripartire gli interessi lungo il periodo di detenzione nel rispetto del principio della competenza<sup>31</sup>. Si noti che l'applicazione del

---

<sup>29</sup> International Accounting Standards Board, IFRS 9; *Financial instruments*, paragrafo 3.1.

<sup>30</sup> Attività valutate al fair value, finanziamenti e crediti, attività possedute fino a scadenza e attività disponibili per la vendita.

<sup>31</sup> Seminario economia aziendale: *'Gli strumenti finanziari secondo gli IAS/IFRS'*, paragrafo 4.2, Giuseppe Rinaldi.

criterio del costo ammortizzato per la rilevazione iniziale dell'attività finanziaria è slegata dalla sua prospettiva di detenzione sino a scadenza, infatti, la cessione di titoli appartenenti a tale categoria è concessa purché tali operazioni non modifichino il *business model* (la cessione è quindi ammessa qualora uno strumento non rispecchi più la politiche di investimento perseguite oppure per necessità liquide dell'entità)<sup>32</sup>.

L'eccezione della *fair value option* consiste nella facoltà da parte dell'entità di valutare al *fair value* strumenti finanziari che, se valutati al costo ammortizzato avrebbero potuto alterare il valore dell'attività e la rilevazione delle perdite e degli utili a questa legate. Come accadeva anche per lo IAS 39, anche in questo caso l'IFRS 7 prevede l'iscrizione in Nota Integrativa di informazioni relative alla valutazione dell'attività al *fair value through profit and loss*.

Considerata l'elevata discrezionalità di cui sembra godere il *management* nella scelta della *fair value option* la commissione UE, come si è già precedentemente detto, ha interrotto l'*endorsement* dell'IFRS 9 temendo un ampliamento dell'utilizzo del *fair value* anziché una sua riduzione.

- Attività finanziarie valutate al *fair value*: mentre gli strumenti finanziari costituiti da flussi finanziari determinati o determinabili e che non presentano un elevato *leverage* sono rilevati in bilancio al costo ammortizzato, tutti gli altri strumenti devono essere valutati al *fair value* che permette agli investitori di ricevere un'informazione maggiormente precisa riguardo alle stime dei flussi di cassa futuri dell'investimento. In particolare gli strumenti azionari devono essere sempre valutati al *fair value*, poiché non essendo caratterizzati da flussi di cassa determinati o determinabili e costanti, non rientrano nella categoria delle attività valutate al costo ammortizzato. Questo trattamento, inoltre, secondo lo IASB costituisce l'informazione più utile che i fruitori del bilancio possano ottenere in merito ai titoli azionari, essendo questi ultimi, per natura incerti. Un'unica eccezione è ammessa per i titoli azionari non quotati per cui è ammessa l'iscrizione in bilancio di una buona *proxi* del *fair value*.

---

<sup>32</sup> International Accounting Standards Board, IFRS 9: *Financial instruments*, paragrafo 4.1.2.

Secondo lo IAS 39 l'assegnazione in ciascuna categoria delle singole *financial assets* dipende dalle decisioni del *management*, la classificazione secondo l'IFRS 9, invece, deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti aspetti:

- *business model* che delinea i criteri gestionali delle attività finanziarie. Il *business model* non costituisce una scelta soggettiva da parte del *management* bensì una strategia scelta dall'entità per la gestione di aggregazioni di strumenti aventi caratteristiche di gestione uniformi per ciascun portafoglio. A seconda del *business model* si distinguono gli strumenti finanziari in base a:
  - quelli detenuti con strategie di valorizzazione a lungo termine, eventualmente anche con vendite, come abbiamo visto in precedenza la rilevazione al costo ammortizzato non esclude la possibilità di effettuare cessioni di *assets* della categoria;
  - portafogli detenuti con finalità di trading traendo profitto dalle fluttuazioni a breve termine<sup>33</sup>.

Ne consegue anche che se un'entità ha più *business model*, in relazione ai portafogli che detiene, si troverà ad applicare entrambi i criteri di valutazione.

- caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa delle attività finanziarie (SPPI – *Sole Payments of principal and interest*)

Nel 2009 scaturirono dall'ABI delle proposte in merito a dei nuovi criteri per la classificazione degli strumenti finanziari quali, ad esempio: le dimensioni dell'entità (spingendo le piccole aziende ad usare il costo ammortizzato e per quelle più grandi il *fair value*) e caratteristiche dello strumento finanziario oggetto della valutazione (quali la volatilità dei flussi di cassa o la sua liquidità). Questa proposta non fu accolta in relazione alla notevole complessità che l'utilizzo di questi *driver* avrebbe apportato alla classificazione degli strumenti finanziari.

Riguardo alla classificazione delle passività finanziarie, l'IFRS 9 prevede la regola generale per cui un'entità valuta le passività finanziarie al costo ammortizzato

---

<sup>33</sup> International Accounting Standards Board, IFRS 9, Appendice B: *Financial instruments*, paragrafo B 4.1.4.

usando il metodo dell'interesse effettivo (come accadeva precedentemente con lo IAS 39), ad eccezione:

- delle passività valutate al *fair value through profit and loss*;
- passività finanziarie che derivano dalla cessione di attività che non soddisfano la *derecognition*;
- contratti finanziari di garanzia ed impegni ad erogare finanziamenti.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, lo IAS 39 è stato sottoposto a numerose critiche in merito alla *fair value option* delle passività emesse dall'entità stessa che redige il bilancio. Le disposizioni dello IAS 39, infatti, prevedono l'iscrizione di un ricavo a conto economico a fronte di una riduzione del *fair value* della passività finanziaria. Questo metodo di valutazione ha determinato notevoli distorsioni dei valori in bilancio alterando di conseguenza il merito creditizio delle passività emesse dell'entità stessa. Conseguentemente a queste critiche è stata apportata una modifica alla rilevazione delle variazioni di *fair value* per le passività finanziarie, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo dedicato alla valutazione degli strumenti finanziari.

#### **IFRS 9: valutazione degli strumenti finanziari**

La valutazione degli strumenti finanziari è effettuata al *fair value* o al costo ammortizzato a seconda della classificazione effettuata in sede di rilevazione iniziale.

Riguardo alle attività e passività misurati al *fair value*, le eventuali variazioni di valore sono imputate a conto economico partecipando, quindi, alla determinazione del risultato d'esercizio. L'IFRS 9 prevede, tuttavia, delle eccezioni alla valutazione al *fair value*, riconoscendo per le seguenti tipologie di strumenti finanziari l'imputazione delle variazioni del *fair value* a patrimonio netto:

- strumenti caratterizzati da flussi di cassa riconducibili esclusivamente dal rimborso del capitale e degli interessi e che possono essere eventualmente dismessi prima della scadenza. All'interno di questa categoria vi rientrano non solo i titoli di debito che rispettano tali caratteristiche ma anche strumenti rappresentativi di capitale che l'entità detiene in portafoglio e che può scegliere irrevocabilmente, in sede di rilevazione iniziale, di valutare al *fair value* con imputazione dei risultati di eventuali variazioni a patrimonio netto anziché a conto economico. Per tali titoli, inoltre, è prevista l'iscrizione dei soli dividendi a conto economico mentre i proventi da cessione a patrimonio

netto. La valutazione al *fair value* dei titoli azionari è prevista in quanto i flussi di cassa da questi generati non risultano né determinati e né certi.

L'opzione della valutazione al *fair value* con imputazione delle variazioni in una riserva di patrimonio netto è, invece, prevista per quei titoli azionari detenuti con finalità differenti dal *trading*, come ad esempio quelle volte a creare sinergie con un'altra entità o condividere risorse, *know how* ecc.

Tale trattamento risulta completamente differente da quanto disposto dallo IAS 39 che, invece, prevede la classificazione degli strumenti rappresentativi di capitale (esclusi i titoli azionari con finalità di controllo o di collegamento) nella categoria *available for sale* o *held for trading* e le variazioni del *fair value* contabilizzate rispettivamente in una riserva di patrimonio netto o direttamente a conto economico.

- Passività finanziarie con imputazioni delle variazioni del *fair value* a patrimonio netto qualora tali variazioni siano determinate da un cambiamento del *credit risk*.

In sintesi, le attività finanziarie valutate al *fair value* con imputazione delle variazioni a conto economico sono: le attività finanziarie detenute a scopo di negoziazione (in quanto non soddisfano le condizioni per la valutazione a costo economico) e le attività disponibili per la vendita qualora il modello di *business* e le caratteristiche del flusso di cassa non sono soddisfatte. Riguardo alle passività finanziarie valutate al *fair value* con imputazione a conto economico sono: le passività disponibili per la vendita per quanto riguarda le variazioni di *fair value* non attribuibili al mutamento del *credit risk* se il *business model* e le caratteristiche dei flussi di cassa non sono soddisfatte, e le passività finanziarie generate dall'impresa se il *business model* e le caratteristiche dei flussi di cassa non sono soddisfatte.

Questa novità introdotta dell'IFRS 9 ha permesso al *Board*, da una parte, di risolvere uno dei maggiori punti critici dello IAS 39 impedendo a variazioni del rischio di credito delle passività emesse dall'entità di influenzare il risultato di esercizio essendo, tali variazioni, imputate a patrimonio netto "*other comprehensive income*"- (OCI), a meno che non si tratti di passività detenute a scopo di negoziazione<sup>34</sup>. Questa possibilità rappresenta un forte sollievo per i bilanci delle entità in condizioni del ciclo economico negative, infatti, evita alle imprese di effettuare svalutazioni a

---

<sup>34</sup> International Accounting Standards Board, IFRS 9: *Financial instruments*, paragrafo BC 5.35.

conto economico in periodi in cui si verificano ribassi prolungati dei prezzi di mercato<sup>35</sup>. La disciplina prevista dallo IAS 39 per la valutazione delle passività, infatti, permetteva alle società in difficoltà di registrare un profitto in seguito al *buyback* delle proprie passività derivante dal potenziale riacquisto del proprio debito ad un costo nettamente inferiore rispetto al valore di emissione. Con l'introduzione dell'IFRS 9 tale aspetto viene risolto contribuendo, inoltre, a ridurre la volatilità dei risultati economici della società emittente ogni qualvolta che si registri un mutamento del suo *credit risk*.

D'altra parte, però, l'IFRS 9 ha complicato la disciplina in relazione a numerosi aspetti. In primo luogo si pensa che il nuovo principio abbia incrementato, anziché ridotto, l'utilizzo del *fair value* nella valutazione degli strumenti finanziari. Mentre lo IAS 39 indica tre modelli di valutazione: *fair value* con imputazione delle variazioni a conto economico, *fair value* con imputazione delle variazioni in stato patrimoniale ed il costo ammortizzato; secondo l'IFRS 9 il metodo di valutazione principale è quello mercato-centrico: il *fair value* con variazioni di valore a conto economico, mentre il modello del costo ammortizzato risulta quanto più adatto per quegli strumenti finanziari i cui flussi di cassa siano quanto più determinati e certi nell'ammontare.

Un altro aspetto riguarda l'utilizzo del *business model* per la contabilizzazione di uno strumento finanziario. Questo nuovo requisito permetterebbe da un lato una valutazione oggettiva dello strumento in quanto tale valutazione non dipenderebbe dalle scelte dirette del *management* bensì dalle strategie dell'azienda in merito non ad un singolo strumento ma ad un portafoglio di strumenti finanziari. Dall'altro lato però sottoporrebbe il processo di valutazione ad una maggiore discrezionalità da parte del *management* che fa nascere non poche perplessità, in quanto determinerebbe la possibilità di trattamenti contabili differenti per strumenti simili o addirittura identici. Un secondo problema, inoltre, riguarderebbe, quale livello di aggregazione utilizzare per individuare gli strumenti finanziari da inserire in portafoglio aumentando così la complessità nella classificazione degli stessi.

Anche la creazione di un nuovo portafoglio di strumenti finanziari con imputazione delle variazioni del *fair value* a patrimonio netto incrementa ulteriormente la complessità riguardo alla redazione ed alla comprensione dei bilanci.

---

<sup>35</sup> Seminario economia aziendale 2: "Gli strumenti finanziari secondo gli IAS/IFRS", 16/01/2012.



Ulteriore elemento che ha complicato la disciplina riguarda la possibilità di contabilizzare le variazioni del *fair value* delle passività a conto economico anche se derivanti da variazioni del *credi risk*, qualora l'imputazione di tali variazioni a patrimonio netto causasse un aumento dell'asimmetria contabile. L'asimmetria contabile si manifesta quando il *fair value* di passività ed attività finanziarie risulta correlato tra loro e di conseguenza l'eventuale variazione del *credit risk* delle prime influenza il *fair value* delle seconde. In questo caso la contabilizzazione delle variazioni di tali strumenti finanziari avviene diversamente in quanto, per le attività finanziarie le variazioni vengono imputate per l'intero ammontare a conto economico, mentre per le passività finanziarie solo la variazione imputabile al mutamento del rating creditizio viene registrata come parte del risultato d'esercizio. Si rende quindi necessario, per tali passività, contabilizzare la variazione del *fair value* per intero (compresa anche la parte dovuta ad una variazione del rischio di credito) a conto economico.

#### **IFRS 9: riclassificazione delle attività finanziarie.**

Le semplificazioni apportate dall'IFRS 9 in merito alla riduzione delle categorie nelle quali possono essere classificate le attività finanziarie hanno reso possibile la riduzione della complessità anche nella disciplina della riclassificazione.

La complessità della disciplina della riclassificazione prevista dallo IAS 39 ha fatto emergere come la vasta possibilità di riclassificare le attività finanziarie determini una significativa riduzione della comparabilità tra bilanci di società differenti o all'interno della stessa entità, poiché strumenti finanziari identici possono essere classificati in categorie differenti e quindi valutati secondo criteri differenti (*fair value* o costo ammortizzato). Queste criticità hanno spinto il *Board* a riformare la disciplina della riclassificazione contenuta nel nuovo principio contabile subordinandola a criteri più stringenti.

Lo IASB ha, infatti, previsto che la riclassificazione delle attività finanziarie può avvenire solo nel momento in cui l'entità modifica il proprio *business model* (a nulla rileva il secondo requisito richiesto per la valutazione al costo ammortizzato, cioè i flussi di cassa dello strumento previsti dal contratto. Si tratta infatti, di elementi conosciuti fin dal momento della rilevazione iniziale e di conseguenza non risulterebbe corretto basare su di essi la scelta di riclassificare le attività finanziarie).

Sulla base di questo criterio le riclassificazioni verranno quindi effettuate sulla base del *business model*, un parametro oggettivo che non è per natura soggetto a frequenti cambiamenti. Inoltre, il *management* deve provvedere ad illustrarne e giustificarne i cambiamenti intervenuti al suo interno nonché renderli significativi e dimostrabili agli utenti del bilancio<sup>36</sup>.

Il cambiamento del *business model* di un'entità può dar vita alla riclassificazione delle attività finanziarie dal costo ammortizzato al *fair value* e viceversa. Nel primo caso l'IFRS 9 prevede che le perdite o gli utili derivanti dalla riclassificazione vengano imputati a conto economico ed il nuovo *fair value* è calcolato alla data di riclassificazione. Nel caso in cui si passasse dalla classificazione al *fair value* a quella al costo ammortizzato, gli utili e le perdite derivanti dalla riclassificazione dovranno essere imputati a conto economico ed il *fair value* diviene il nuovo importo da iscrivere in bilancio alla data di riclassificazione.

Riguardo, invece, alle passività finanziarie l'IFRS 9 ha mantenuto l'impossibilità di effettuare delle riclassificazioni come già previsto all'interno dello IAS 39.

## CAPITOLO 3.

### **3.1 IMPAIRMENT DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: DALLO IAS 39 ALL'IFRS 9.**

Com'è stato affrontato nel primo capitolo, il modello di *impairment* contenuto nel principio IAS 39 è stato oggetto di numerose critiche a causa del ritardo con cui le perdite sono state riconosciute e per questo ritenuto responsabile dell'aggravamento degli effetti della crisi finanziaria. Questo ritardo è determinato dal modello di valutazione contenuto nello IAS 39 che considera le attività finanziarie non più rimborsabili solamente nel momento in cui viene a manifestarsi un evento che dimostri l'avvenuta perdita. Non a caso, infatti, vi è il divieto di includere una stima sul *credit risk* nel calcolo del tasso effettivo di rendimento degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato nonché il divieto di effettuare accantonamenti a fondo rischi.

---

<sup>36</sup> International Accounting Standard Board, IFRS 9, Appendice B, paragrafo B 4.4.1.

Al fine di superare le critiche mosse nei confronti dello IAS 39 ed elaborare una nuova disciplina in grado di dar vita ad un nuovo modello di impairment comune ad entrambi lo IASB e il FASB hanno deciso di formare un gruppo consultivo di esperti denominato FCAG (*Financial Crisis Advisory Group*). Tra i compiti assegnati al gruppo vi è quello di migliorare la trasparenza e la comprensibilità della comunicazione del bilancio all'esterno; la semplificazione applicativa della disciplina da parte dei preparers del bilancio finalizzato a ridurre gli spazi di discrezionalità del management e nel contempo di migliorare la comprensione delle voci di bilancio da parte degli users.

Gli sforzi dei due *Standards Setters* sono però stati resi sempre più difficili con l'avanzare del tempo a causa delle diverse esigenze emerse nei rispettivi gruppi di *stakeholders* (banche, assicurazioni, società di revisione).

Il nuovo modello di *impairment* si basa sul metodo delle perdite attese: *l'Expected losses approach*, e si applica alle attività finanziarie valutate sia al *fair value through comprehensive income*, che a quelle valutate al costo ammortizzato ed ai crediti commerciali.

L'approccio che si vuole utilizzare in questo capitolo nell'illustrare la disciplina dell'*impairment* contenuta nell'IFRS9 consiste nel ripercorrere il processo di modifiche e di aggiornamenti segnato da tre documenti fondamentali: l' *Exposure Draft: "Financial Instrument: Amortised Cost and Impairment"* emanata dallo IASB a partire dal 2009, il *Supplementary Document "Financial Instruments: Impairment"* emanato dallo IASB nel gennaio del 2011 e, infine l'*Exposure Draft "Financial Instruments: Expected Credit Losses"* del 2013 in cui viene presentato il modello finale di stima delle perdite di valore ed è stato poi inserito nella versione finale del nuovo principio contabile IFRS9.

### **3.2 EXPOSURE DRAFT: "FINANCIAL INSTRUMENT: AMORTISED COST AND IMPAIRMENT"**

Il 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato l'*Exposure Draft* intitolato "*Financial Instrument: Amortised Cost and Impairment*" che introduce un nuovo modello di rilevazione delle attività finanziarie al costo ammortizzato ed in particolare un nuovo processo di *impairment* per la determinazione delle rettifiche di valore per perdite. L'obiettivo che lo IASB intende perseguire con la realizzazione di questa *Exposure*

*Draft* è quello di garantire una rilevazione tempestiva delle perdite di valore associate ai crediti, in modo da evitare che le perdite incidano esclusivamente nel solo esercizio in cui si manifesti il *trigger event*, apportando improvvise svalutazioni in bilancio che, come accadeva con lo IAS 39, accentuavano le conseguenze negative di un ciclo economico già in fase di recessione.

La principale novità introdotta da questa *Exposure Draft* è l'applicazione della valutazione al costo ammortizzato delle perdite di valore attese su crediti. In particolare, si introducono nella determinazione del tasso di interesse effettivo e dei flussi di cassa attesi le perdite di credito attese, permettendo l'allocatione delle spese e degli interessi, stabiliti contrattualmente, lungo l'intera vita dello strumento. L'inserimento delle perdite di credito attese nella valutazione al costo ammortizzato rientra nelle intenzioni dello IASB di fornire agli *stakeholders* maggiori informazioni in bilancio ed una rappresentazione dei valori più completa e trasparente in modo da poter valutare con maggiore facilità l'ammontare, i tempi, l'incertezza nonché l'effettivo ritorno in termini di guadagno dei flussi di cassa dello strumento finanziario oggetto del loro investimento.

Al fine di comprendere al meglio il contenuto di questa *Draft* è necessario considerare le caratteristiche dei seguenti dati: tasso di interesse effettivo, flussi finanziari attesi lungo la vita residuale dello strumento ed il suo valore contabile iniziale.

Il metodo di calcolo del valore contabile iniziale di un strumento finanziario al costo ammortizzato non cambia rispetto a quanto previsto dallo IAS 39, infatti, viene rilevato, attraverso il calcolo del valore attuale dei flussi di cassa scontati al tasso di rendimento effettivo originario. L'innovazione apportata da questa *Draft* è presente con la considerazione delle perdite di credito attese future al momento della rilevazione iniziale, venendo quindi anch'esse allocate durante la vita residua dello strumento finanziario.

Si ricorda come il metodo dell'*incurred loss* previsto nello IAS 39 vietava l'utilizzo delle stime delle perdite di credito attese, mentre, in questa *Exposure Draft* è espressamente previsto l'uso di queste informazioni al fine di ripartire, durante tutta la vita dello strumento finanziario, le perdite di credito attese al momento della rilevazione iniziale. Il costo ammortizzato viene, quindi, calcolato considerando la

somma algebrica delle seguenti voci: valore iniziale dello strumento finanziario dedotti i rimborsi di capitale, la somma o la differenza del valore dell'ammortamento accumulato utilizzando il tasso di interesse effettivo sulla differenza tra l'ammontare inizialmente iscritto in bilancio e l'ammontare a scadenza e, infine, la somma o la differenza delle variazioni di valore delle stime dei flussi di cassa attesi calcolate ad ogni data di bilancio.

In sintesi, il valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi, secondo questo nuovo modello, viene calcolato considerando non solo i costi di transazione, premi o sconti ma anche le stime iniziali di perdite di credito attese originarie. Alla data di rilevazione non viene rilevata alcuna perdita di valore a conto economico, eventuali perdite, infatti, vengono sottratte al calcolo del tasso di interesse effettivo, al fine di rappresentare il reale ritorno economico dello strumento. Le variazioni della perdita attesa originaria che potrebbero eventualmente manifestarsi durante la vita dello strumento, invece, devono essere immediatamente dedotte ed attribuite a conto economico. Alla base di questa logica vi è il principio per cui le perdite devono essere sempre rilevate, di conseguenza, la variazione della perdita attesa deve essere immediatamente rilevata a conto economico in quanto non considerata nella determinazione del *pricing* al momento della valutazione iniziale dello strumento.

Ad ogni data di bilancio occorre procedere ad un *impairment test* attraverso cui il valore in bilancio deve essere verificato come la differenza tra i flussi di cassa attesi (sono inclusi nella determinazione degli *expected cash flow* tutti i termini contrattuali dell'operazione) attualizzati al tasso di interesse effettivo e quelli inizialmente stimati. Tale eventuale variazione di valore permette di distinguere le perdite di credito attese rilevate al momento della rilevazione iniziale dalle perdite che si manifesteranno in un periodo successivo causate dal mutamento del merito creditizio successivamente alla rilevazione iniziale, oppure anche da una migliore esperienza maturata dall'entità nel processo di rilevazione iniziale che rende più sensibile la valutazione delle perdite attese<sup>37</sup>. Una riduzione del merito creditizio, ad esempio, determina l'aumento della rischiosità dello strumento nonché dell'ammontare della perdita attesa stimata.

---

<sup>37</sup> ABI, *Le proposte dello IASB in tema di impairment: problematiche contabili*, Documento IAS/ABI BlueBook p.85.

Per comprendere meglio il processo di rilevazione delle perdite attese di uno strumento finanziario si riporta in seguito un esempio. Si consideri un prestito di durata pari a 5 anni, avente valore nominale pari a 100.000E, tasso fisso nominale pari al 15%.

Si determina, innanzitutto, il tasso di interesse effettivo che si ricava dalla formula del valor attuale data dalla sommatoria tra i flussi di cassa contrattuali scontati al tasso di interesse effettivo che costituisce l'incognita di questo esempio. È bene considerare, inoltre, come i flussi di cassa attesi contrattuali siano dati dal prodotto tra i flussi di cassa del prestito per la rispettiva percentuale dei flussi di cassa attesi in modo da comprendere anche le perdite di credito attese, al contrario di quanto previsto nello IAS 39. Nell'esempio, per semplicità abbiamo supposto costi di transazione pari a 0 né premi o sconti da considerare nella valutazione al costo ammortizzato dello strumento finanziario considerato.

| ANNO | FLUSSI DI CASSA (A) | % FLUSSI DI CASSA ATTESI (B) | FLUSSI DI CASSA ATTESI CONTRATTUALI (A*B) |
|------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 0    | -100000             | -                            | -                                         |
| 1    | 15000               | 100%                         | 15000                                     |
| 2    | 15000               | 97%                          | 14550                                     |
| 3    | 15000               | 97%                          | 14550                                     |
| 4    | 15000               | 95%                          | 14250                                     |
| 5    | 115000              | 94%                          | 108100                                    |

$$100\,000 = \frac{15\,000}{1+i} + \frac{14\,550}{(1+i)^2} + \frac{14\,550}{(1+i)^3} + \frac{14\,250}{(1+i)^4} + \frac{108\,100}{(1+i)^5}$$

Il tasso di interesse effettivo, calcolato usando la formula inversa del valore attuale di cui l'incognita è espressa con la lettera 'i', risulta pari a 13,6294%.

Nel modello del costo ammortizzato, la stima dei flussi di cassa attesi è effettuata considerando diverse fonti di dati interni o esterni quali:

- Serie storiche delle perdite interne;
- Dati storici dell'entità in merito ad esperienze su strumenti finanziari simili;
- Esperienze interne di altre entità;
- Rating interni dell'entità stessa o di entità esterne;
- Report e statistiche.

È fondamentale che il *risk management* periodicamente effettui delle revisioni in merito a tali previsioni per la stima delle perdite attese dei flussi di cassa in modo da ridurre la differenza tra le stime inizialmente rievate e le perdite che eventualmente si manifesteranno in futuro.

Si riporta, in seguito, il piano di ammortamento del prestito:

| ANNO | VALORE ATTUALE PRESTITO | INTERESSI EFFETTIVI:<br>VALORE ATTUALE PRESTITO * i <sub>eff</sub> | INTERESSI CONTRATTUALI | COSTO AMMORTIZZATO:<br>VA PRESTITO - (INTERESSI CONTRATTUALI - INTERESSI EFFETTIVI) |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 100000                  | 13629,40                                                           | 15000                  | 98629,40                                                                            |
| 2    | 98629,40                | 13442,60                                                           | 14550                  | 97522,00                                                                            |
| 3    | 97522,00                | 13291,66285                                                        | 14550                  | 96263,66                                                                            |
| 4    | 96263,66                | 13120,15904                                                        | 14250                  | 95133,82                                                                            |
| 5    | 95133,82                | 12966,1685                                                         | 108100                 | 0,0                                                                                 |

Si ipotizza, un peggioramento delle stime dei flussi finanziari attesi riguardo agli ultimi 3 anni di durata del prestito. Riguardo a tale cambiamento è necessario rideterminare i flussi di cassa attesi contrattuali per identificare l'ammontare dell'*impairment*.

| ANNO | FLUSSI DI CASSA | % FLUSSI DI CASSA ATTESI | FLUSSI DI CASSA ATTESI CONTRATTUALI | VALORE ATTUALE FLUSSI DI CASSA |
|------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3    | 15000           | 95%                      | 14250                               | 12540,7685                     |
| 4    | 15000           | 93%                      | 13950                               | 10804,20412                    |
| 5    | 115000          | 92%                      | 105800                              | 72112,99404                    |
| TOT  |                 |                          |                                     | 95457,96666                    |

Il calcolo della perdita subita viene effettuata tramite la differenza tra la sommatoria della nuova stima dei flussi di cassa attesi futuri contrattuali ed il valore al costo ammortizzato del prestito nel periodo precedente la svalutazione:

$$Impairment = \left( \frac{14250}{\{1 + 0,136294\}} + \frac{13950}{\{1 + 0,136294\}^2} + \frac{105800}{\{1 + 0,136294\}^3} \right) - 97522 = -2064,03$$

In seguito si riporta in nuovo piano di ammortamento tenuto conto delle rettifiche effettuate:

| ANNO | VALORE ATTUALE PRESTITO | INTERESSI EFFETTIVI | INTERESSI CONTRATTUALI | SVALUTAZIONE | COSTO AMMORTIZZATO |
|------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 1    | 100000                  | 13629,4             | 15000                  |              | 98629,4            |
| 2    | 98629,4                 | 13442,59544         | 14550                  | -2064,03     | 95457,97           |
| 3    | 95457,96666             | 13010,34811         | 14250                  |              | 94218,31477        |
| 4    | 94218,31477             | 12841,39099         | 13950                  |              | 93109,70576        |
| 5    | 93109,70576             | 12690,29424         | 105800                 |              | 0,0                |

### Cenni critici

Numerosi sono stati gli indubitabili benefici di questo nuovo modello di valutazione. Con l'emanazione dell'*Exposure Draft*, lo IASB puntava innanzitutto ad introdurre una disciplina volta a rendere in maniera più tempestiva e trasparente la rilevazione delle perdite in bilancio degli strumenti finanziari per smorzare gli effetti anticiclici della crisi economica amplificati dall'applicazione del modello *occurred loss* previsto nello IAS 39.

L'applicazione del nuovo modello *expected loss* ha permesso alle entità di evitare la registrazione di un'improvvisa riduzione del reddito d'esercizio in seguito alla rilevazione di ingenti perdite in bilancio solamente nel momento in cui si manifesta



un'oggettiva evidenza di perdita successiva alla data di rilevazione in bilancio. Nel modello dell'*incurred loss*, infatti, le stime sul rischio di credito futuro dell'emittente sono incluse solo nel valore di prima iscrizione, mentre, non sono prese in considerazione nella determinazione del tasso di interesse effettivo degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato. Questo meccanismo determina sia una sopravvalutazione del tasso di interesse effettivo, in quanto il rischio di credito futuro atteso non viene dedotto dal rendimento dell'investimento, e sia una sovrastima dell'utile di tutti gli esercizi antecedenti alla manifestazione del *trigger event* che renderà la perdita oggettiva e stimabile. Di conseguenza, l'ammontare che incide sulla redditività non risulta pari solamente alla perdita di valore ma anche alla conseguente riduzione degli interessi dello strumento.

L'adozione del modello dell'*Expected loss* contenuto nella *Draft*, tuttavia, non è stato esente da critiche e lo IASB, con lo scopo di esaminare le difficoltà riscontrate nell'applicazione della nuova disciplina nonché di individuare possibili soluzioni, ha costituito un comitato chiamato *Expert Advisory Panel* costituito da esperti di *credit risk management* e di sistemi interni. Anche l'EFRAG si è mossa in tal senso con la redazione di una lettera di commento in cui vengono segnalate le principali difficoltà operative della disciplina dell'ED.

La prima problematica emersa riguarda il calcolo delle stime delle perdite future dei flussi di cassa in cui la stima dei flussi di cassa attesi, del tasso *risk free* e del relativo rendimento dello strumento finanziario comprensivo del *credit risk* necessita di stime ed ipotesi in merito alle condizioni del debitore ed alle condizioni future del settore economico che evidenziano la dipendenza del modello dell'*expected losses* dalla determinazione di aspettative su potenziali eventi futuri, fattori su cui il *management* opera con un certo grado di soggettività<sup>38</sup>. In risposta a tale problema lo IASB ha previsto precisi obblighi di *disclosure* sia riguardo alle valutazioni nel processo di *impairment* (il principio prevede, infatti, l'iscrizione delle riduzioni di valore per perdita attesa in un apposito fondo rettifica, tale ammontare verrà poi direttamente sottratto al valore di bilancio dello strumento solo quando la perdita da attesa verrà ritenuta effettiva), sia riguardo all'informativa da indicare in nota integrativa (in questo caso è richiesto al redattore del bilancio di riportare i riferimenti qualitativi e quantitativi sulla base dei quali sono state effettuate le stime delle perdite future

---

<sup>38</sup> EFRAG, Re: Exposure Draft 2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment, 2010

attese, nonché informazioni riguardo agli interessi contrattuali, qualità dei portafogli, ecc) in modo da ridurre i gradi di incertezza dei dati aleatori su cui si basano le stime delle valutazioni in bilancio.

La complessità nella stima delle perdite future attese costituisce un altro aspetto critico per le entità di piccole dimensioni. L'uso di modelli *probability-weighted* per le stime in merito ai flussi di cassa che l'entità si aspetta di incassare nel corso della vita dello strumento finanziario richiede una certa esperienza tra i *risk managers* in merito al calcolo di tali grandezze sia in merito al reperimento e di risorse e all'analisi dei dati necessari. Sono aspetti che hanno un impatto non rilevante sulla struttura dei costi dell'azienda che, per le entità di piccole dimensioni e che soprattutto non operano nel settore finanziario, in alcuni casi potrebbero superare anche i benefici. Con questa lettera di commento l'EFRAG richiede un intervento dello IASB volto a calibrare l'applicazione di tale disciplina in relazione alle caratteristiche strutturali e dimensionali delle entità tenute ad applicarla. Viene suggerita, in sintesi, una semplificazione della disciplina per quelle entità la cui percentuale di strumenti finanziari non ha un peso rilevante rispetto al totale dell'attivo rendendo più agevole la redazione del bilancio per i *preparers* di suddette società<sup>39</sup>.

Un ulteriore punto debole dell'*expected loss model*, secondo l'EFRAG, riguarda la mancanza di una soglia minima per il riconoscimento delle *impairment losses* che permetterebbe di ridurre l'onere delle perdite per l'entità in quanto il riconoscimento di queste ultime avverrebbe solo nei casi in cui sia violata la soglia minima stabilita ex ante dal *management*. L'ED prevede, infatti, per tutti gli strumenti finanziari l'adozione di stime periodiche della probabilità di *default*, anche per quelle attività il cui rischio di credito è molto basso, come ad esempio crediti a breve termine verso entità aventi elevato *rating* creditizio. Un eventuale *recognition threshold* permetterebbe, invece, di considerare eventuali perdite di valore solamente nei casi in cui risulti più probabile che l'entità non raccoglierà tutti i flussi di cassa attesi dello strumento in questione.

La lettera di commento riporta una nota dell'*Expert Advisory Panel* in merito all'inclusione della componente di perdita attesa nel tasso di interesse. Secondo

---

<sup>39</sup> EFRAG, Re: *Exposure Draft ED2009/12: Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment, 2010*.

*l'Expert Advisory Panel* sono state numerose le entità che hanno avuto difficoltà ad integrare i dati sulla componente di perdita attesa con il tasso di interesse, questo perché solitamente il monitoraggio del portafoglio crediti è svolto dalla Direzione Crediti e non dalla funzione contabile di un'entità, a cui invece è attribuito il compito di calcolare il tasso di interesse, rischiando così di determinare risultati contabili discordanti. La Direzione Crediti, nel calcolo del *credit risk*, si basa sulle aspettative in merito alla capacità del debitore di rimborsare i flussi di cassa dello strumento finanziario. Nell'*expected loss model* introdotto dall'ED, invece, tali aspettative vengono incluse nel calcolo del tasso di interesse effettivo alla stregua di una rettifica del rendimento contrattuale dello strumento. Secondo lo IASB l'integrazione dei suddetti sistemi non costituirebbe la giusta strada da intraprendere in quanto eccessivamente costosa e difficile. L'*Expert Advisory Panel*, in favore della linea "separatista", si è impegnata a considerare un nuovo approccio volto a separare il calcolo del tasso di interesse effettivo dall'*expected loss* e prende il nome di "decoupled approach". All'interno di questo approccio il tasso di interesse verrebbe calcolato secondo l'attuale disciplina in vigore dello IAS 39, mentre la determinazione della perdita attesa seguirebbe le disposizioni dell'ED del 2009. Verrebbe così assicurato il legame tra *pricing* iniziale, rendimento e variazioni della perdita nel corso della vita dello strumento finanziario.

L'EIR è stato sottoposto ad un'ulteriore critica in merito alle informazioni che l'entità deve disporre per il calcolo del rendimento effettivo che però sembrano essere facilmente reperibili per quelle attività o passività finanziarie possedute al fine di ottenere delle entrate periodiche da esse, ma non per i crediti commerciali a breve. Per ovviare a queste difficoltà si richiede quindi allo IASB di ponderare le esigenze informative per le caratteristiche dello strumento finanziario considerato.

Nelle pagine precedenti è stato spesso evidenziato come la rilevazione dei cambiamenti delle stime introdotta dal modello dell'*expected loss* abbia permesso di incrementare le informazioni utili per gli utenti dei bilanci rappresentando in tal modo un'innovazione proficua, ma nella lettera di commento dell'EFRAG è stato evidenziato un aspetto controverso. Secondo questa *Exposure Draft*, infatti, le variazioni delle stime devono essere imputate direttamente a conto economico, anche se si riferiscono a periodi futuri, mentre secondo l'EFRAG la soluzione migliore sarebbe quella di imputare le perdite di valore a conto economico solo se si

referiscono a cambiamenti attuali o precedenti alla data di bilancio, allocando le perdite riferite ad un periodo futuro lungo la vita residua dello strumento finanziario nella misura in cui il tasso di interesse effettivo sia in grado di coprirle.

### **3.3 Supplementary document. Financial instruments: Impairment.**

In seguito alle numerose critiche a cui l'*Exposure Draft* è stata sottoposta, ai *feedback* ricevuti dagli *stakeholders*, tenuti ad applicare tale disciplina, sostenuti dal lavoro dell'EAP, lo IASB si è impegnato a sviluppare delle soluzioni che possano essere, inoltre, condivise anche dallo *Standard Setter* americano, il FASB. Questo processo di revisione è sfociato nell'emanazione nel gennaio 2011, da parte dello IASB, di un *Supplementary Document* all'*Exposure Draft* pubblicato due anni prima.

Numerosi sono gli aspetti dell'*Exposure Draft* trattati all'interno di questo documento supplementare, in particolare, in questo capitolo, ci si vuole soffermare sulla proposta del *Board* volta a fronteggiare il problema dell'allocazione della perdita attesa e delle sue successive variazioni lungo la vita dello strumento finanziario nei portafogli aperti.

Un portafoglio è definito aperto quando contiene al suo interno un insieme di attività finanziarie sulla base di caratteristiche simili (ad esempio: la valutazione del rischio di credito, tipo di attività svolta, posizione geografica, ecc) correnti e non sulla base di quelle risalenti alla data di iscrizione in bilancio. Questi portafogli sono, inoltre, sottoposti a continui movimenti in entrata ed in uscita degli strumenti finanziari che si vorrebbero includere o che sono inclusi rispettivamente. Tutte queste caratteristiche rendono quindi difficile la distinzione tra perdite originate nel periodo corrente e quelle già rilevate in periodi precedenti. Per ovviare a questo problema il *Supplementary Document* propone di rilevare le perdite attese degli strumenti finanziari presenti nei portafogli aperti distinguendoli in *good book* e *bad book*.

L'iscrizione di un'attività finanziaria nel *good book* piuttosto che nel *bad book* dipende da criteri di scelte interne individuati dal *risk management* oltre che da indicazioni fornite dal SD stesso che si riferiscono principalmente al grado di recuperabilità dei flussi dello strumento finanziario considerato. L'adeguatezza di uno strumento a tali criteri dovrà, inoltre, essere verificata ad ogni data di chiusura di bilancio dall'entità.

Per gli strumenti iscritti nel *good book* è possibile determinare ed accantonare la componente di perdita attesa ad ogni data di bilancio. L'SD per i portafogli *in bonis* prevede un *floor* per la contabilizzazione degli accantonamenti necessari alla copertura delle perdite. Le perdite di valore, infatti, non devono essere inferiori al maggior valore tra le perdite di credito attese lungo la vita dello strumento, ripartite in maniera proporzionale nel tempo secondo il modello del *time-proportional expected credit loss* e le perdite di credito che l'entità si aspetta di sostenere nel prossimo futuro (si tratta del *foreseable future*: il periodo temporale, non superiore ai 12 mesi successivi alla data di bilancio, lungo il quale l'entità può effettuare previsioni in merito alle condizioni economiche per la determinazione della componente di perdita attesa). La costituzione di un tetto è voluto dallo IASB per rilevare costantemente le perdite di credito attese durante la vita dello strumento finanziario evitando, in questo modo, che alla data di rilevazione il valore del credito sia sottostimato ed assicurando la presenza di un adeguata copertura nel momento in cui la perdita si materializzasse.

Il calcolo della *time-proportional credit loss* può avvenire in due modi:

- a) secondo il metodo denominato “*stright-line approach*” che permette di allocare le perdite di credito attese lungo la vita residua dello strumento. In questo caso la stima delle perdite di credito lungo la vita residua del portafoglio deve essere moltiplicata per il rapporto tra età del portafoglio e vita attesa.

Per vita del portafoglio s'intende il periodo di tempo trascorso dall'esposizione in bilancio delle attività finanziarie del portafoglio al momento della rilevazione iniziale. Per vita attesa, invece, si intende il periodo che intercorre tra la rilevazione iniziale e quello in cui tali attività finanziarie raggiungerebbero la scadenza.

- b) Il secondo metodo prevede la conversione dell'intero valore di perdita attesa stimata lungo la vita residua del portafoglio in flussi annuali, sommandoli poi per la vita del portafoglio.

Si riporta, in seguito, un esempio di calcolo delle perdite attese proporzionali al tempo considerando tre portafogli differenti A, B e C usando l'approccio *straight-line*. Nella tabella sono riportati i dati necessari per il calcolo delle *time-proportional expected credit loss*.

| PORTAFOGLIO | PERDITE DI CREDITO ATTESE DURANTE LA VITA RESIDUA | ETÀ MEDIA PONDERATA | VITA MEDIA PONDERATA | AMMONTARE ANNUALE | PERIODO FUTURO PREVEDIBILE | VITA RESIDUA ATTESA |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| A           | 80                                                | 4                   | 8                    | 10                | 2 anni                     | 4                   |
| B           | 140                                               | 5                   | 7                    | 20                | 2 anni                     | 2                   |
| C           | 90                                                | 3                   | 5                    | 18                | 1 anno                     | 2                   |

Le perdite di credito attese sono calcolate considerando la vita residua del portafoglio data dalla differenza tra la vita media ponderata e l'età media ponderata; per cui per i portafogli A B e C le perdite attese sono state rispettivamente stimate per un periodo pari a 4,2 e 2 anni, come indicato nell'ultima colonna. Il periodo futuro prevedibile risulta, inoltre, sempre inferiore o uguale, come nel caso del portafoglio B, alla vita residua attesa.

Risultano scarse le attenzioni del Board in merito alla procedura per il calcolo delle perdite di credito attese durante la vita residua. Questi, infatti, si limita a considerare l'importanza delle informazioni disponibili su dati storici, condizioni economiche correnti o previsioni di condizioni economiche future facendo riferimento sia a fonti interne all'entità che esterne. Nonostante tali linee guida risultino improntate su di una concezione *foreward looking* volta ad identificare tempestivamente possibili manifestazioni di perdita nonché a costituire adeguate *provisions* in grado di coprire le prime al momento della loro concreta manifestazione, il Board non riporta alcuna informazione sulle modalità di calcolo delle perdite di credito attese. Questa mancanza potrebbe, infatti, determinare numerose difficoltà per quelle entità che difettano di un'adeguata competenza nel calcolo delle stime di valori orientati verso un periodo temporale piuttosto ampio quali sono quelle delle perdite di credito attese proporzionali in base al tempo.

Con questi dati si passa al calcolo del valore da imputare al fondo svalutazione come il maggiore tra l'ammontare di perdite proporzionale al tempo (pari al prodotto tra l'età media ponderata e l'ammontare annuale), e perdite attese nel prevedibile

futuro<sup>40</sup>. Quest'ultimo valore rappresenta costituisce la migliore stima possibile (ovviamente tale stima è quanto più attendibile quanto maggiore è la competenza dei *preparers* del bilancio nella redazione delle previsioni in merito alle condizioni economiche future<sup>41</sup>).

| PORTAFOGLIO | AMMONTARE<br>PROPORZIONALE AL<br>TEMPO<br>(TPA) | PERDITE ATTESE<br>NEL PREVEDIBILE<br>FUTURO<br>(FLOOR) | INDENNITÀ DA<br><i>IMPAIRMENT</i> |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A           | 40                                              | 80                                                     | 80 ( <i>FLOOR</i> )               |
| B           | 100                                             | 110                                                    | 110 ( <i>FLOOR</i> )              |
| C           | 54                                              | 45                                                     | 54 ( <i>TPA</i> )                 |

Le attività finanziarie che, invece, non possono essere valutate con il metodo “*time-proportional*” sono iscritte nel *bad book* e la componente attesa della perdita durante la vita residua deve essere immediatamente riconosciuta<sup>42</sup>. Si tratta di attività ad alto rischio di *default* e l'applicazione del modello *time proportional* non permetterebbe all'entità di disporre di un accantonamento sufficiente a coprire le perdite prima che si verifichino.

Qualora un'attività finanziaria contenuta nel *good book* fosse soggetta ad un cambiamento del suo *rating* che metta al rischio le capacità del debitore di far fronte in tutto o in parte agli impegni creditizi contrattualmente assunti, lo IASB vieta la possibilità che continui a far parte del *good book*. Secondo questo modello, infatti, se la probabilità di *default* di un'attività aumenta, non risulta coerente riconoscere le perdite tenendo in considerazione un arco temporale. Risulta appropriato, invece, la loro completa ed immediata rilevazione a conto economico come accade per le attività rilevate nel *bad book*.

### Cenni critici

La redazione di questo *Supplementary Document* è stata voluta per migliorare il modello di rilevazione delle perdite presente nell'*Exposure Draft* originaria attraverso la costituzione di un fondo svalutazione crediti stabilito per il *good book* e

<sup>40</sup> IASB, *Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Appendix B, par.B6.*

<sup>41</sup> IASB, *Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”, Appendix B, par.B11.*

<sup>42</sup> IASB, *Supplement to ED/2009/12 on “Financial instruments: Impairment”, Par.2.*

l'introduzione dell'approccio *time proportional expected credit loss* grazie al quale i *preparers* del bilancio possono rappresentare in bilancio in maniera più chiara e trasparente il prezzo di un portafoglio di attività finanziarie comprendendo anche le perdite attese. La determinazione del valore *floor*, inoltre, permette di determinare un accantonamento sufficiente per coprire la perdita attesa nel prevedibile futuro e, in ultimo, con questo SD, lo IASB ha potuto apportare le modifiche necessarie ad uno degli aspetti critici principali della precedente *Exposure Draft* che riguarda la separazione delle perdite di credito attese dal calcolo del tasso d'interesse effettivo.

Anche questo *Supplementary Document* non è stato risparmiato da critiche da parte dello IASB con la sua "*Comment letter summary on Financial Instruments: Impairment*" e dell'EFRAG con la *Comment Letter "Re: Supplementary Document Financial Instruments: Impairment"*, i cui punti fondamentali saranno affrontati nelle pagine a seguire.

In primo luogo, anche se la suddivisione delle attività finanziarie nel *good book* o nel *bad book* permette agli utenti dei bilanci di disporre di una quantità maggiore di informazioni rispetto a quanto previsto in precedenza, molti sono i sostenitori dell'idea per cui tale modello sia applicabile in maniera efficace e a costi contenuti solo per quelle entità aventi dimensioni tali da poter disporre di competenze e modelli di *risk management* accurati.

Come accadde per l'*Exposure Draft* originaria, anche il *Supplementary Document* sembrerebbe essere contraddistinto da un certo grado di discrezionalità da parte del *management* in merito alla suddivisione delle attività finanziarie all'interno del *good book* o del *bad book*. Per ovviare a tale eccessiva soggettività lo IASB ha previsto un maggior grado di *disclosure* ai *preparers* del bilancio, infatti, si rende necessario distinguere gli accantonamenti effettuati per le attività contenute nel *good book* da quelle contenute nel *bad book*. È, inoltre, richiesta una maggiore informativa in merito ai valori ottenuti durante i processi di valutazione delle attività finanziarie contenute nel *good book* affinché gli *users* del bilancio possano disporre di una visione trasparente in merito ai valori delle perdite attese proporzionali al tempo e delle perdite attese del prevedibile futuro. Molti ritengono che la considerazione di questi due valori per la rilevazione dell'indennità da *impairment* comporterebbe un'eccessiva onerosità nella valutazione nonché una difficile comparabilità dei bilanci in quanto alcune entità pubblicheranno in bilancio valori differenti. Dalle



rispettive lettere di commento emerge come sia lo IASB che l'EFRAG, nonché anche l'ABI<sup>43</sup> siano contrari riguardo all'utilizzo del *floor*, poiché basato su previsioni che apportano un notevole grado di soggettività nella valutazione. Il *floor*, infatti è una stima, effettuata su periodi abbastanza ampi (pari ad un massimo di 12 mesi), delle perdite attese sulla base del prevedibile futuro determinata da fattori caratterizzati da una forte variabilità (come abbiamo visto nel paragrafo precedente le stime sono effettuate sulla base delle informazioni sulle condizioni economiche future, dati storici e previsione su eventi futuri) nonché dipendente anche dalla capacità di previsione dei *preparers* del bilancio. Il suggerimento sarebbe quello di adottare esclusivamente l'approccio *time-proportional* con le dovute modifiche per ovviare all'assenza del *floor value*. Tale nuovo metodo, infatti, non permetterebbe di accantonare un ammontare sufficiente per far fronte alle perdite che eventualmente potrebbero manifestarsi, per questo è necessario accelerare il processo di accantonamento.

Anche l'approccio *time-proportional* non è stato esente da critiche, infatti, sono sorti numerosi dubbi in merito alla possibilità, contenuta nell'SD, di utilizzare per il calcolo delle *time-proportional expected credit loss*, sia perdite di credito attualizzate che non attualizzate. Questa possibilità di scelta è completamente a discrezione dei *preparers* dei bilanci delle entità e per questo accusata di ridurre la trasparenza nei valori dei bilanci nonché la loro comparabilità. Tale scelta, infatti, potrebbe dipendere da ragioni quali la semplicità di calcolo su cui si orienteranno le entità di piccole dimensioni che preferiranno utilizzare l'approccio privo del calcolo delle perdite di credito attualizzate, mentre la scelta di valori scontati assicurerebbe una maggiore flessibilità grazie alla possibilità concessa ai *preparers* di scegliere qualsiasi tasso di attualizzazione compreso tra il tasso *risk free* ed il tasso di interesse effettivo. Secondo le lettere di commento, il *Board* dovrebbe ridurre tale discrezionalità imponendo un unico modello da seguire tra quello che prevede l'uso di perdite di credito attualizzate e quello con le perdite di credito non attualizzate. L'EFRAG propende per l'utilizzo di quest'ultimo modello per i portafogli aperti in cui la rilevazione delle perdite risulta più complessa e quindi l'applicazione di una disciplina semplificata permetterebbe di ridurre tale difficoltà. Inoltre, se la scelta si fondasse sul modello che prevede l'uso delle perdite di credito attualizzate, si ritiene

---

<sup>43</sup> ABI, *Position paper – Supplement to ED/2009/12 Financial Instruments: Ammortised Cost and Impairment, 2011*

necessario l'uso di un preciso tasso di interesse: il tasso di interesse effettivo se l'obiettivo del *Board* è quello di facilitare la comparabilità dei bilanci, oppure un tasso di interesse intermedio compreso tra il tasso *risk-free* e quello effettivo qualora ci si concentri per ottenere un maggior grado di flessibilità.

### **3.3 EXPOSURE DRAFT /2013/3. FINANCIAL INSTRUMENTS: EXPECTED CREDIT LOSSES**

Dopo la prima ED del 2009 che ha introdotto l'*Expected Cash Flow model* e successivamente la pubblicazione del *Supplementary Document* nel 2011 che individua il modello di *impairment* per i portafogli aperti, nel 2013 lo IASB emana una nuova *Exposure Draft* che disciplina il “*3 stages approach*”, la versione finale del modello di stima delle perdite di valore basato sulla rilevazione delle perdite attese delle attività finanziarie. Questo modello, dopo le opportune modifiche ed aggiornamenti, è stato inserito nella versione finale dell'IFRS 9, pubblicato nel luglio 2014.

Il modello di *impairment* previsto dalla nuova ED prevede un trattamento differente a seconda che un'attività finanziaria presenti obiettive evidenze d'*impairment* o meno nel momento della rilevazione iniziale.

Nel caso di un'attività finanziaria che in sede di rilevazione iniziale sia stata oggetto di svalutazione non viene effettuato alcun *impairment test*, questo in virtù della logica di base a questo modello per cui il prezzo di un'attività finanziaria viene determinato anche in funzione del suo *credit risk*, cioè del maggior ritorno che il soggetto richiede a fronte della perdita attesa stimata sullo strumento ed in relazione alle capacità del debitore di far fronte ai suoi impegni contrattuali. Di conseguenza, al momento della rilevazione iniziale, essendo la rischioosità dello strumento già contenuta nel tasso d'interesse effettivo con cui vengono attualizzate le perdite attese durante tutta la vita residua dello strumento, non viene registrata alcuna perdita economica. Saranno registrate alla stregua di perdite economiche, invece, quelle derivanti dalla variazione del *rating* creditizio dell'attività finanziaria rispetto alla sua rischioosità iniziale.

Nel caso in cui l'attività finanziaria non presenti obiettive evidenze d'*impairment* al momento della rilevazione iniziale, l'ED disciplina il trattamento di due casistiche in relazione allo standard creditizio dello strumento finanziario considerato:

- le attività finanziarie che non hanno subito una variazione del *rating* creditizio considerevole dalla data di rilevazione iniziale vengono sottoposte ad un accantonamento per un ammontare pari alle perdite di credito attese nei 12 mesi successivi alla data di riferimento. Lo IASB, infatti, definisce le perdite attese nei 12 mesi successivi come il presupposto per la manifestazione di un evento di *default*<sup>44</sup> nei 12 mesi successivi al periodo di riferimento.
- le attività finanziarie che, invece, hanno subito un incremento significativo del rischio di credito devono essere sottoposte ad un accantonamento pari alle perdite attese lungo la vita residua dello strumento considerato attualizzate usando il tasso di interesse effettivo<sup>45</sup>.

Se negli esercizi successivi a quello in cui è avvenuta la rilevazione iniziale, l'entità verifica la manifestazione oggettiva dell'*impairment* deve provvedere ad imputare a conto economico la riduzione del valore dell'attività finanziaria oggetto della svalutazione. Tale variazione di valore è pari alla differenza tra il costo ammortizzato dello strumento ed il valore attuale dei flussi di cassa scontati al tasso di interesse effettivo originale. Secondo lo Snapshot del Marzo 2013 dello IASB, la manifestazione di un'oggettiva *economic loss* avviene quando le *expected credit losses* superano sensibilmente le aspettative delle perdite creditizie iniziali, oppure quando l'entità riceve un compenso inadeguato per il livello di rischio di credito a cui lo strumento è sottoposto.

Secondo numerose lettere di commento la distinzione tra attività finanziarie che hanno subito un significativo deterioramento del *credit-risk* da quelle che non l'hanno subita risulta utile agli *users* del bilancio che potranno così avere a disposizione maggiori informazioni per effettuare le proprie scelte d'investimento.

Lo IASB in questa *Exposure Draft* ha fornito anche un approccio utile per valutare la presenza di un incremento significativo del rischio di credito che si basa sulla

---

<sup>45</sup> IASB, *Exposure Draft on "Financial Instruments: Expected Credit Losses"*, par.5.

presunzione relativa che il rischio di credito abbia subito un incremento significativo quando i pagamenti sono scaduti da oltre 30 giorni.

Non vi è però una chiara definizione di ‘*default*’, lo IASB, infatti, ritiene che siano le entità a dover adattare la definizione di default coerentemente alle proprie *credit risk management practise* dovendo però tener conto di indicatori qualitativi nonché di ritardi nei pagamenti, violazioni delle *covenants* da parte del debitore ecc.. La definizione di *default* è tuttavia fondamentale per una corretta e coerente applicazione del modello, e per tale ragione lo IASB ha previsto una presunzione relativa per cui una situazione di *default* si verificherebbe quando un’attività finanziaria è scaduta da almeno 90 giorni.

Lo IASB fornisce, inoltre, una definizione di perdite di credito attese come una stima dei possibili mancati incassi lungo la vita residua dello strumento finanziario. Il deficit di cassa, invece è definito come la differenza tra i flussi di cassa stabiliti contrattualmente ed i flussi di cassa attesi dell’entità.

Il calcolo delle perdite attese deve essere effettuato sulla base di valutazioni ed informazioni di tipo *backward looking*, come le serie storiche riguardo al trattamento di strumenti finanziari simili (anche se il modello d’*impairment* contenuto in questa ED è di tipo *forward looking*, tali informazioni storiche sono ritenute comunque importanti anche se necessitano di opportune modifiche per essere adattate al contesto corrente), sia *current looking*, come le condizioni correnti ed, infine, le *futures conditions* come le ragionevoli ed attendibili previsioni in merito all’esigibilità dei futuri flussi di cassa degli strumenti finanziari. Lo IASB non richiede che tali informazioni siano accurate nel lungo periodo essendo divenuto ormai consapevole, in relazione alle lettere di commento precedenti, che la bontà di tali dati dipende anche dai (bassi) costi e dagli sforzi (ridotti) impiegati dalle entità<sup>46</sup>. Il tasso di interesse con cui vengono attualizzate le perdite di credito attese è pari a qualsiasi tasso compreso tra il tasso *risk free* ed il tasso di interesse effettivo, mentre, per le attività che presentano evidenze d’*impairment* sin dal momento della rilevazione iniziale viene impiegato il tasso di interesse effettivo comprensivo dell’ammontare delle perdite attese rilevate inizialmente.

---

<sup>46</sup> Lo standard prevede, infatti, che “*an entity does approximate the credit risk on initial recognition of the financial instrument (or, for loan commitments and financial guarantee contracts, the date that the entity became a party to the irrevocable commitment), by considering all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort*”.

Come si è visto all'inizio del paragrafo lo IASB, in questa *Exposure Draft*, discerne tra quelle attività per cui si rende necessario rilevare le perdite attese lungo la vita residua da quelle che non conoscono tale necessità usando come indicatore il *credit risk* accelerando la rilevazione anticipata delle perdite rispetto a quanto previsto dallo IAS 39. Questa ED presenta, al realizzarsi delle opportune condizioni, la possibilità di passare dalla rilevazione delle perdite di credito attese lungo la vita residua dello strumento, a quella delle perdite attese nei 12 mesi successivi alla data di riferimento. Ad ogni modo le entità, ad ogni data di bilancio, devono rilevare in un apposito fondo in stato patrimoniale le variazioni cumulate delle perdite di credito attese lungo la vita delle attività finanziarie. Tale fondo dovrà essere periodicamente rivisitato per un ammontare pari all'accantonamento necessario per le attività finanziarie soggette ad *impairment*.

Secondo uno studio effettuato da Ernst&Young<sup>47</sup> sul metodo delle *12-month allowances*, le perdite attese degli strumenti finanziari potrebbero essere sovrastimate, tuttavia se la perdita non sarà soggetta ad incrementi nel futuro l'intera previsione delle perdite per il portafoglio di strumenti considerato può essere approssimata allo stesso risultato che si otterrebbe considerando un approccio concettualmente più "robusto". Inoltre, alla base della scelta della determinazione delle *allowances* basata sulla *12-months ECL* non vi è nessuna giustificazione in quanto si tratta di una soluzione adottata per ottenere un equilibrio tra rappresentazione fedele dei risultati economici sottostanti di una transazione ed i costi di implementazione. Anche la scelta dell'orizzonte temporale pari ai 12 mesi è del tutto arbitraria, tra l'altro coincide con l'intervallo temporale usato da numerose *advanced bank* per il calcolo del capitale di vigilanza secondo Basilea II, anche se differenti sono gli approcci usati dall'IFRS 9 e da Basilea: *point in time* per il primo e *through the cycle* per il secondo. L'impatto del *12-month* e del *lifetime ECL model* sul risultato d'esercizio delle banche è influenzato in maniera rilevante dalla natura del portafoglio creditizio sottostante, anche qualora la grandezza e/o la composizione del portafoglio rimanga stabile tra un esercizio e l'altro. Tale maggiore impatto, tuttavia, si avrebbe per quelle entità che aumentano le dimensioni del portafoglio considerato.

---

<sup>47</sup> Applying IFRS; "Impairment of financial instruments under IFRS9", Ernst&Young, Dicembre 2004.

Anche se lo IASB non ha stabilito una soglia precisa per verificare se un aumento significativo del rischio di credito di un'attività finanziaria si sia effettivamente manifestato, l'entità può calcolare tale variazione comparando, alla data di bilancio, la probabilità di *default* dello strumento finanziario lungo la vita residua con la stessa probabilità determinata al momento della rilevazione iniziale, prendendo in considerazione la vita rimanente a tale data<sup>48</sup>. Anche questa scelta viene quindi lasciata alle entità in relazione alle proprie *credit risk management policies* in relazione anche alla tipologia degli strumenti finanziari.

Il principio alla base di questo modello è la relazione che sussiste tra la vita residua dello strumento finanziario e la sua probabilità di *default*. La relazione tra queste due grandezze è indiretta per cui il rischio di *default* di uno strumento dovrebbe diminuire all'avvicinarsi della sua scadenza.

La probabilità di *default* viene compresa anche nel calcolo dell'ammontare dell'*impairment* da rilevare pari, infatti, al prodotto tra la *probability of default*, l'*exposure at default* ( stima dell'esposizione creditizia al verificarsi dell'insolvenza) e la *loss given default* (percentuale di perdita in caso di insolvenza), come in formula:

$$\text{Impairment} = PD * EAD * LGD$$

Ovviamente l'ammontare così calcolato varia in relazione alla modifica della qualità del credito dello strumento considerato, nonché in relazione alla revisione delle stime che le entità dovranno periodicamente effettuare per ridurre la differenza tra le stime e le perdite effettive di credito.

Come accennato nell'introduzione di questo capitolo, il nuovo modello dell'*expected loss* di questa *Exposure Draft* prevede un *three bucket approach* che segmenta il portafoglio in tre parti sulla base del concetto di perdita attesa a cui corrispondono differenti modalità di calcolo delle perdite di valore nonché diverse modalità di calcolo degli interessi da contabilizzare<sup>49</sup>:

- *bucket 1*: al suo interno vengono contabilizzati gli strumenti finanziari che al momento della rilevazione iniziale non hanno avuto un incremento

---

<sup>48</sup> IASB, *Exposure Draft on "Financial Instruments: Expected Credit Losses"*, par. 8.

<sup>49</sup> Renzo Parisotto, "Bilancio secondo i principi contabili internazionali", Università degli studi di Bergamo 2015.

significativo del rischio di credito<sup>50</sup> oppure sono caratterizzati da un rating creditizio non elevato (secondo l'IFRS 9 uno strumento finanziario viene caratterizzato da un basso rischio creditizio quando è classificato come “*investment grade*” da parte di un giudizio esterno effettuato dalle agenzie di *rating*). Per gli strumenti classificati all'interno di questa prima categoria il calcolo degli interessi attivi è effettuato al valore non aggiustato per la perdita di valore registrata e la rettifica di valore è pari alla perdita attesa nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, ossia l'importo della *lifetime loss* in caso di *default* moltiplicata per la probabilità che il *default* possa verificarsi nei 12 mesi successivi.

- *bucket 2*: vengono registrate al suo interno le attività finanziarie che hanno subito un incremento significativo del *credit risk* successivamente alla rilevazione iniziale in bilancio, tuttavia non sono considerate “*low credit risk*”. Il calcolo degli interessi attivi è effettuato identicamente a quanto previsto per gli strumenti finanziari del *bucket 1*, riguardo, invece, alla rilevazione delle perdite di valore è prevista una rettifica pari alla perdita attesa per l'intera durata delle attività stesse (*life time expected credit loss*).
- *bucket 3*: è destinata ad accogliere tutte quelle attività finanziarie la cui rischiosità ha registrato un aumento elevato da esser considerate *non performing* (vi rientrano, quindi, le sofferenze, gli incagli ecc) e quindi *impaired*. Anche per questi strumenti le rettifiche per perdita di valore viene effettuata secondo il modello del *life time expected credit loss*, ma il calcolo degli interessi attivi è effettuato sul nuovo costo ammortizzato, cioè il valore dello strumento al netto della perdita di valore registrata.

La *lifetime expected loss* prevista per le attività finanziarie iscritte nei *buckets* successivi al primo è, invece, calcolata come il valore attuale delle perdite attese quando il debitore è in una situazione di *default*, ossia come la media ponderata delle perdite i cui pesi sono costituiti dalle probabilità di *default* nel corso della vita dello strumento stesso. La *lifetime expected loss*, infatti, rappresenta la perdita derivante dai possibili eventi di *default* che potrebbero manifestarsi lungo la vita attesa dello strumento.

---

<sup>50</sup> L'IFRS 9 prevede la presunzione per cui il rischio di credito di uno strumento finanziario aumenta significativamente quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da più di 30 giorni.

L'IFRS 9 ha, inoltre, allargato l'ambito di applicazione dell'*impairment model* ad un numero notevole di attività finanziarie (tra cui: le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, quelle valutate al *fair value through other comprehensive income*, i crediti derivanti da contratti di affitto ed i crediti commerciali), infatti, questa *Exposure Draft* segna la fase più importante verso il raggiungimento di un unico modello di *impairment* per tutte le attività finanziarie.

Questo modello di *impairment*, includendo nel calcolo delle perdite attese l'effetto dell'attualizzazione, costituisce un ulteriore miglioramento nel processo di rilevazione delle perdite rispetto a quanto previsto dallo IAS 39. Infatti, essendo le perdite attese su crediti pari alla differenza tra il valore attuale dei flussi di cassa previsti ed il valore attuale di quelli attesi, scontati al tasso di interesse effettivo originario, anche un piccolo ritardo nei pagamenti darà luogo ad una perdita di valore. In questo modo, anche grazie all'utilizzo di informazioni *forward looking* (non consentito nel modello *incurred*), le entità effettuerebbero degli accantonamenti in maniera più tempestiva consentendo maggiori possibilità di copertura rispetto a quanto accade con l'attuale IAS 39. Anche se questa previsione potrebbe comportare una sopravvalutazione delle perdite su crediti permette di ridurre la sopravvalutazione degli interessi attivi durante la rilevazione iniziale dello strumento quando, nella maggior parte dei casi, non si manifestano perdite significative.

In ultimo, essendo prevista la valutazione delle perdite di credito attese per tutta la vita residua dello strumento solo per le attività finanziarie che hanno subito un deterioramento significativo nella qualità del credito rispetto al momento della rilevazione iniziale, si riducono notevolmente i costi e la complessità operativa per le entità che non si troveranno così ad effettuare stime dei flussi di cassa attesi per tutta la vita residua per ciascuna attività finanziaria<sup>51</sup>.

In relazione alla disciplina sino ad ora delineata dell'IFRS9, per dare un'adeguata e coerente applicazione al principio lo IASB ha previsto un'adeguata *disclosure*<sup>52</sup> da parte delle entità tenute ad applicare il principio in merito a tre questioni principali.

In primo luogo un'adeguata informativa deve essere prevista riguardo alle fonti dei dati utilizzati per la costruzione dei modelli ed al processo di selezione dei *drivers* macroeconomici usati con finalità previsionali ed il loro legame con i portafogli

---

<sup>51</sup> Exposure Draft, March 2013, Snapshot: "*Financial Instruments: Expected Credit Losses*"

<sup>52</sup> AIFIRM; IFRS9 forward looking; versione 3.0, Agosto 2016.



detenuti in bilancio dall'entità. A tal proposito l'entità deve utilizzare fonti accreditate indipendenti e riconosciute effettuando numerosi confronti tra tali fonti per ridurre al minimo eventuali errori inevitabilmente insiti in ciascuna previsione. Qualora la banca decidesse di utilizzare modelli interni per il reperimento di previsioni macro-economiche deve affidarsi ad una struttura di *research* interna indipendente dalla funzione "clienti" soggetta al continuo controllo da parte di strutture indipendenti dell'entità stessa, e soprattutto deve dotarsi di risorse e personale adeguati a rendere le stime elaborate coerenti ed attendibili con il processo decisionale considerato, ad esempio attraverso il confronto con fonti di mercato o di soggetti esterni. In secondo luogo, lo IASB richiede un'adeguata informativa in merito alle metodologie usate per la determinazione degli scenari macroeconomici (in modo da garantire la replicabilità nonché la verificabilità di tali modelli nel tempo) in particolare, riguardo: al loro utilizzo all'interno dei modelli di calcolo delle ECL, al calcolo della probabilità legata alla manifestazione di tali scenari, alla loro numerosità, profondità, intensità e frequenza di aggiornamento degli stessi. In merito a quest'ultimo aspetto la normativa non fornisce una chiara disciplina, ma la prassi maggiormente adottata sembrerebbe indirizzarsi verso una procedura che considera principalmente tre scenari: "*baseline*", "*upside*" e "*downside*" caratterizzati da un orizzonte di previsione pari al massimo di tre anni e frequenza di aggiornamento almeno annuale. Nonostante l'elevata discrezionalità a cui è sottoposta la definizione di tali scenari, la normativa prevede comunque che le entità debbano garantire coerenza ed omogeneità nella loro realizzazione anche attraverso l'utilizzo di processi bancari (processi ICAAP, RAF, IFRS9) che utilizzano modelli interni che incorporano, a loro volta, previsioni macro-economiche. In ultimo, l'entità deve, inoltre, prevedere un'adeguata *disclosure* in merito alle modalità con cui gli scenari macroeconomici sono incorporati nelle stime ponderate della perdita attesa (quali ad esempio l'applicazione alle PD stressate delle probabilità associate ai diversi scenari, combinazione degli scenari economici in uno scenario singolo di probabilità pesate, e l'utilizzo di una PD non condizionata per calcolare le PD *lifetime*)<sup>53</sup>

---

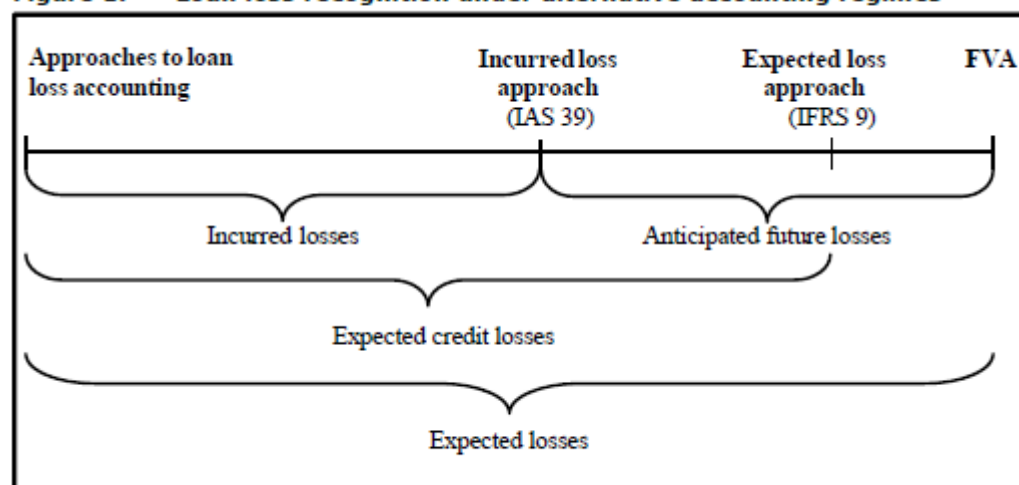
<sup>53</sup> AIFIRM, *IFRS9 forward looking*, Versione 3.0, Agosto 2016.

## Cenni critici

L'obiettivo di questa nuova *exposure draft* è quello di permettere una rilevazione delle perdite in maniera adeguata e tempestiva e quindi, non ancorata ad un *trigger event* come previsto dallo IAS 39, grazie alla possibilità di rappresentare non solo le perdite sostenute ma anche quelle attese sulla base di informazioni e previsioni ottenute tramite modelli *forward-looking*.

Per poter comprendere meglio le differenze di contabilizzazione delle *loan loss recognitions* tra i vari metodi di contabilizzazione si riporta un grafico in cui i metodi IAS 39 ed IFRS 9 sono messi a confronto con l'*economic value of the loan* che rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'impresa.

**Figure 1: Loan loss recognition under alternative accounting regimes**



Source: Adapted from Gebhardt and Novotny-Farkas (2011), p. 296.

54

Nel FVA i cambiamenti dell'*economic value* sono principalmente determinati da variazioni nella *probability of default* (anche in relazione alle informazioni passate e/o future utilizzate nella determinazione della PD) e nel tasso di interesse di mercato. L'*expected loss model* dell'IFRS 9, riconoscendo le *expected credit losses* ma non i cambiamenti dei tassi di interesse di mercato, è posizionato a metà tra l'*incured loss approach* definito dall'IAS 39 ed il *fair value accounting*<sup>55</sup>.

Il *three stage model* dell'IFRS 9 sembrerebbe avere punti di contatto con l'*economic valuation model* anche se la rappresentazione più fedele è quella prevista dall'ED/2009/12 in cui le *expected credit losses* iniziali erano determinate lungo la

<sup>54</sup> Adapted from Gebhardt and Novotny-Farkas (2011), p.296

<sup>55</sup> Economic and Monetary Affairs; "The significance of IFRS9 for financial stability and supervisory rules"; 2015

vita residua dello strumento finanziario attraverso il tasso di interesse effettivo aggiustato per il rischio di credito<sup>56</sup>. Nella figura la linea tratteggiata rappresenta le *economic credit losses* in cui in sede di *initial recognition* le perdite di credito attese sono prossime allo zero e successivamente vedono un incremento lungo la vita dell'attività finanziaria. Questo di fatto consente di abbinare il riconoscimento delle *credit losses* con quello del *credit spread* implicito praticato nei tassi di interesse. Successivi cambiamenti nelle ECL verranno riconosciuti in conto economico usando l'originario tasso di interesse effettivo.

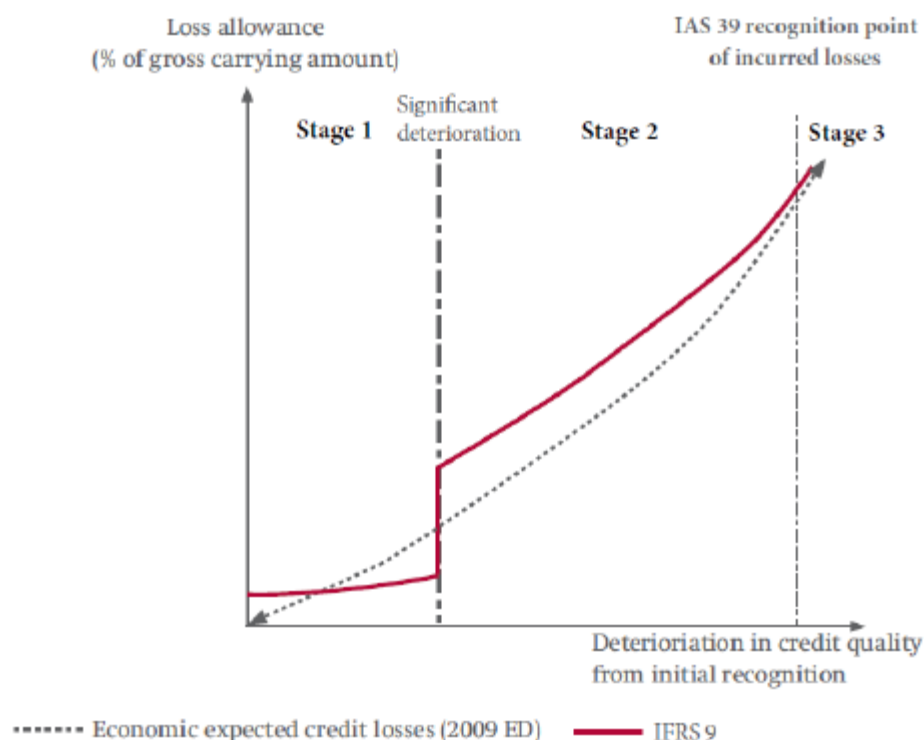
La linea rossa presente nella figura 2, invece, rappresenta l'*IFRS9 three-stage model* in cui nello *stage 1* le *loan loss allowances* sono sovrastimate all'inizio della vita del credito con un "*buffer effect*" sul patrimonio di vigilanza che aumenta con la rischiosità dei prestiti recentemente concessi. Tuttavia, questo *buffer effect* sul patrimonio di vigilanza sarà maggiormente impattante per le "*standard banks*", mentre con riferimento alle "*advanced banks*" (anche definite *IRB banks*) il *buffer* richiesto per le *expected loss* potrebbe eccedere le *12-months ECL* durante fasi espansive del ciclo economico in quanto il primo è calcolato secondo il *through the cycle approach*, mentre il secondo è determinato secondo il *point in time method*. Tuttavia, il contrario accade durante fasi recessive del ciclo economico, non solo perché il *point in time method* determina stime più ampie rispetto al *through the cycle approach*, ma anche perché il metodo di *impairment* adottato negli *stages 1 e 3* riconosce un incremento nelle *lifetime losses*. Queste *provisions* in eccesso dovranno essere incluse nella determinazione del Tier2 fino ad un limite dello 0,6% delle *risk weighted assets*.

Successivamente, in relazione all'incremento della *probability of default*, le *loan loss allowances* vengono sottostimate; superata la soglia della "*significant deterioration*" il modello effettua di nuovo una sovrastima delle *loss loan provisions*.

---

<sup>56</sup> Economic and Monetary Affairs; "*The significance of IFRS9 for financial stability and supervisory rules*"; 2015

**Figure 2: Loan loss recognition IFRS 9 versus ED 2009 and IAS 39**  
Expected credit losses under IFRS 9



57

Lo IASB ha criticato questa ED in merito al fatto che la considerazione delle perdite di credito attese durante la vita dello strumento nel *pricing* sin dal momento della sua acquisizione o origine riduca la rappresentazione veritiera e corretta degli strumenti finanziari rilevati in bilancio. Si comprometterebbe, inoltre, il *fair value* dello strumento a causa del riconoscimento di perdite sopravvalutate che di rado si manifestano al momento della rilevazione iniziale o nei primi anni di vita dello strumento stesso<sup>58</sup>.

Un'ulteriore critica riguarda la contabilizzazione delle perdite nei 12 mesi successivi alla data di riferimento qualora non si sia manifestato un aumento effettivo del rischio di credito. Secondo alcuni esperti, infatti, questo procedimento costituirebbe una doppia contabilizzazione delle perdite attese al momento iniziale, in quanto le perdite attese sono già incluse nel *pricing* dell'attività finanziaria. Di conseguenza, non dovrebbero essere rilevati accantonamenti per perdite al momento della rilevazione iniziale giacché si tratta di valori già inclusi nel valore dell'attività finanziaria in bilancio, inoltre, non dovrebbero essere rilevate neanche le perdite di

<sup>57</sup> Adapted from IASB March 2013 snapshot: *Financial Instruments: Expected credit losses*, slide 9 snapshot.

<sup>58</sup> IASB, *Comment Letter Summary on Financial Instruments: Impairment*, 2013.

credito senza il presupposto dell'aumento significativo del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale. In merito a quest'ultimo aspetto sorge un problema, già accennato nelle pagine precedenti, in quanto lo IASB non ha stabilito una soglia in base alla quale identificare l'aumento significativo del rischio di credito<sup>59</sup>. Tale mancanza sottopone questa valutazione ad un'elevata soggettività da parte dei redattori dei bilanci che in questo modo potrebbero ritardare il riconoscimento delle perdite attese lungo la vita residua dell'attività finanziaria.

Un altro punto debole ravvisato in questa ED riguarda il tasso di sconto usato nel calcolo delle perdite di credito attese. Nel paragrafo dedicato al *Supplementary Document* del 2011 si è vista la notevole divergenza tra gli esperti in merito a quale tasso usare. Alcuni, infatti, privilegiavano l'obiettivo della comparabilità dei bilanci prediligendo l'uso del tasso di interesse effettivo, mentre altri volendo perseguire l'obiettivo della flessibilità preferivano l'utilizzo di un tasso intermedio tra quello effettivo e quello privo di rischio. In merito a questa ED, invece, tra gli esperti si è via via confermato un approccio convergente verso l'utilizzo del tasso di interesse effettivo che può essere sostituito da quello privo di rischio solamente nel caso in cui non sia correttamente determinabile<sup>60</sup>.

### **3.5 GLI IMPATTI DELL'IFRS 9 SUI SISTEMI DI GESTIONE DELLE ECL E SULLA GOVERNANCE NEGLI INTERMEDIARI BANCARI.**

Il nuovo principio contabile IFRS 9 entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, sostituendosi all'attuale IAS 39, nel frattempo sono state svolte numerose analisi d'impatto incentrate soprattutto sul sistema bancario, non a caso, infatti, i principali destinatari dello IAS 9 sono proprio le banche il cui stato patrimoniale è composto in maniera rilevante da attività e passività finanziarie.

L'EBA, in particolare, ha recentemente lanciato un *impact assessment exercise* al fine di comprendere l'impatto dell'applicazione dell'IFRS 9 sui bilanci delle banche nell'area EEA (*European Economic Area*), anche al fine di incoraggiare gli intermediari ad effettuare un'autodiagnosi per sondare la propria preparazione per l'implementazione dell'IFRS9 in termini di qualità delle informazioni e stime,

---

<sup>59</sup> Deloitte, *Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses*, 2013.

<sup>60</sup> Deloitte, *Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses*, 2013.

interpretazione e applicazione dei principi, differenze di applicazione tra le differenti entità sottoposte differenti giurisdizioni e, in ultimo, l'interazione tra IFRS9 e i requisiti professionali previsti da Basilea III.<sup>61</sup> Con l'introduzione del nuovo principio dell'IFRS 9, infatti, ci si aspetta un notevole contributo alla stabilità finanziaria nonché al raggiungimento degli obiettivi prudenziali previsti da Basilea III per il settore creditizio.

Tutto questo ha però dei costi, infatti, le aspettative per un miglioramento nel riconoscimento delle *loan loss provisions* grazie all'introduzione dell'*Expected Credit Loss model* da parte dell'IFRS 9, d'altra parte richiedono un ampio utilizzo della discrezionalità da parte del *management* che potrebbe incrementare la complessità delle valutazioni degli strumenti nonché della comparabilità dei bilanci tra le varie istituzioni finanziarie. La rilevazione tempestiva delle variazioni del rischio di credito, infatti, richiede l'utilizzo di un *set* più ampio di informazioni, quali, ad esempio: le mutate condizioni del contesto macroeconomico osservate tramite grandezze come il PIL, tasso di disoccupazione ecc. Tutto questo non solo incrementa il grado di soggettività nelle valutazioni ma anche l'aumento delle rettifiche di valore (l'utilizzo di tali criteri macroeconomici, infatti, potrebbero incidere indirettamente sulla valutazione del *credit risk* indipendentemente dal verificarsi di eventi oggettivamente anomali, quale potrebbe essere ad esempio il mancato pagamento di una rata da parte del debitore), quindi di accantonamenti che la banca dovrà effettuare con effetti anche sulla potenziale capacità di erogazione del credito.

Anche Massimo Tezzon, il segretario generale dell'OIC spiega<sup>62</sup> che non è possibile determinare *ex ante* con certezza l'impatto dell'applicazione del nuovo modello di *impairment* basato sul modello *expected loss*, applicato agli strumenti valutati al costo ammortizzato, egli sostiene però che con molta probabilità imporrà alle banche di determinare maggiori accantonamenti, soprattutto in riferimento ai crediti *in bonis* erogati ad aziende che iniziano ad avvertire i primi sintomi di difficoltà finanziarie. Infatti, le banche si troveranno a non dover più distinguere tra crediti *non performing* e quelli *performing*, in quanto con l'IFRS 9 dovranno evidenziare accantonamenti anche per quei crediti *in bonis* che pur essendo *performing* hanno subito un

---

<sup>61</sup> IFRS 9 workshop by AIFIRM, Milan, 14 April 2016 "*Implementation of IFRS9 by banks in EU: regulatory perspective*".

<sup>62</sup> Articolo de il Sole 24ore, "Sulle banche arriva una nuova «stretta»", 27 maggio 2015, Moyra Longo.

deterioramento. L'impatto dei crediti *in bonis* ad oggi è minimo, anche perché l'ammontare per l'accantonamento viene effettuato tramite calcoli statistici effettuati su interi portafogli considerando solamente le perdite attese per un periodo di tempo di soli 12 mesi. Con l'entrata in vigore dell'IFRS 9, come si è visto nel paragrafo dedicato del secondo capitolo, ci sarà un incremento negli accantonamenti per questa categoria di crediti, anche perché, nel caso di crediti che abbiano manifestato un significativo incremento del *credit risk*, verranno presi in considerazione i crediti singolarmente e la stima della perdita attesa verrà fatta considerando la loro vita residua. Inoltre, nella stima dei tassi di perdita attesi, l'incorporazione di informazioni prospettiche che includono anche criteri macroeconomici renderà necessario effettuare delle modifiche nella struttura organizzativa delle banche affinché sia conforme e coerente alle previsioni del nuovo *framework* normativo.

La situazione italiana in merito ai *non performing loans* è preoccupante, la crisi ha, infatti, accelerato la crescita dei crediti deteriorati che a loro volta hanno determinato un basso grado di patrimonializzazione delle banche italiane rispetto alla media europea nonché conseguenze indesiderate per l'economia in seguito al ridimensionamento dell'offerta di credito e per le singole aziende in merito all'aumento del costo della raccolta e alle ricadute negative sui profitti. I vertici della Banca Centrale e di Banca d'Italia si aspettano un graduale smaltimento degli NPL in Italia, tramite la gestione attiva degli stessi da parte delle banche stesse o la loro gestione esternalizzata da parte di operatori specializzati o, in ultimo, tramite operazioni di cessione. Una gestione attiva presuppone l'adozione, da parte delle banche, di numerosi provvedimenti che impattano sensibilmente all'interno dell'assetto della *governance* degli istituti creditizi. Si richiedono, infatti, investimenti in strutture ed organismi interni dedicati alla gestione attiva dei NPL. Queste funzioni devono essere a loro volta caratterizzate da un certo grado di indipendenza al fine di evitare possibili conflitti di interesse e facendo attenzione agli schemi di incentivo<sup>63</sup>. La disciplina delineata all'interno dell'IFRS 9 è strettamente connessa a quella prudenziale prevista da Basilea III in merito ai requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche. In relazione a questo aspetto il *risk management* di una banca è una funzione critica non solo perché è coinvolta nella

---

<sup>63</sup> Associazione bancaria italiana, Convegno "Unione Bancaria e Basilea 3 – Risk & Supervision 2016: Le modifiche del quadro regolamentare e le sfide per le banche italiane", Intervento del Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia Paolo Angelini

valutazione e misurazione delle ECL ma anche perché deve monitorare continuamente il rischio di credito a cui sono sottoposti gli *assets* in bilancio al fine di evitare che eventuali aumenti significativi nel *credit risk* possano determinare un'eccessiva esposizione al rischio da parte della banca nonché problemi di inadeguatezza patrimoniale.

Ulteriore elemento significativo a cui il *management* deve porre la propria attenzione riguarda l'aspetto del *model risk*<sup>64</sup>, in riferimento alla componente *forward-looking* eventualmente insita nei modelli utilizzati dall'entità per produrre dati di sintesi di carattere quantitativo funzionali al processo decisionale. Il *model risk* è stato introdotto dalla *Federal Reserve* nel 2011 all'interno di un processo di regolamentazione volto a considerare i potenziali costi indiretti in cui l'istituzione bancaria potrebbe incorrere in seguito all'utilizzo di modelli interni che si rivelano non correttamente implementati e/o utilizzati, oppure qualora i risultati non siano stati adeguatamente rappresentati. L'adozione di un *framework* di misurazione e gestione del *model risk* risulta fondamentale soprattutto per le istituzioni creditizie considerate "*relevant*", cioè che fanno un largo uso di modelli interni all'interno del processo decisionale, soprattutto in merito alla misurazione delle *expected credit losses* che richiede la costituzione di due o più possibili scenari ponderati per le possibili probabilità di accadimento. L'IFRS 9 non prevede metodologie per la definizione delle ECL, che saranno quindi differenti tra le varie entità in relazione alle capacità e competenze del *management* sulla gestione di tale processo, anche in un'ottica preventiva, soprattutto in relazione alla scelta e raccolta dei dati (l'entità deve usare *set* informativi sufficientemente ampi e dettagliati provenienti da fonti sia interne che esterne), alla costruzione del modello ed alla successiva rappresentazione ed utilizzo dei risultati. In relazione a queste caratteristiche, la rilevanza del *framework* di misurazione e gestione del *model risk* per una banca è legata non solo alla volatilità associata alle stime delle ECL (che aumenta in relazione all'intervallo temporale considerato nell'elaborazione delle stime e alla discrezionalità operata dal *management* nel reperimento ed utilizzo delle informazioni) ma anche all'esigenza di un intervento di conciliazione tra le stime *unbiased* previste all'interno della disciplina dell'IFRS 9, e le stime distorte in un'ottica prudenziale derivanti dall'applicazione dei principi regolamentari.

---

<sup>64</sup> AIFIRM: IFRS9, forward looking, Versione 3.0, Agosto 2016.



A tal proposito si richiama l'attenzione verso il BCBS (*Basel Committee on Banking Supervision*), un documento che presenta dei modelli di supporto alle banche, in particolare ai *risk manager* in merito alle politiche e procedure di *credit risk* e per la contabilizzazione delle *expected losses*. I principi che delineano la disciplina di della *Guideline* in questione devono essere considerati dalle banche secondo un approccio olistico, tenendo, inoltre conto però che questo documento non contiene principi applicabili per ciascuna delle categorie di strumenti finanziari esistenti quali corporate, *raetail* o di progetti d'investimento. La Commissione, infatti, è consapevole del fatto che le pratiche di *risk management*, nonché l'informativa disponibile per le banche variano in relazione alla specifica esposizione creditizia della banca. In questo senso alcuni aspetti di questo documento saranno applicabili in maniera migliore per le singole valutazioni del merito creditizio di un'entità di grandi dimensioni, mentre altri aspetti risulteranno applicabili in maniera più coerente per le valutazioni collettive di crediti verso consumatori al livello *retail*. Queste considerazioni sono fondamentali per una coerente e corretta adozione del modello ECL in relazione a caratteristiche soggettive della banca quali: dimensione, complessità del business, settore operativo, profilo di rischio e tutti quegli altri fattori e circostanze rilevanti che identificano l'entità.

Come è stato esaminato precedentemente, uno degli aspetti chiave su cui tale *Guideline* si concentra è l'ampia ed accurata informativa che l'applicazione dell'ECL *model* richiede alle banche per la valutazione e la misurazione del *credit risk* delle esposizioni creditizie, nonché per la rilevazione tempestiva per il riconoscimento delle perdite attese. L'ECL *model* deve, quindi, includere informazioni soddisfacenti e supportabili in merito a eventi storici, alle condizioni economiche attuali ed alle previsioni su quelle future<sup>65</sup>. Secondo la Commissione, inoltre, le banche devono includere nella stima delle ECL anche l'impatto di *relevant factors* interni e/o esterni all'entità ed al settore in cui questa opera. Le banche, quindi, dovranno fare uso della loro esperienza acquisita nel corso del tempo per essere in grado di individuare il livello di rilevanza delle informazioni necessarie affinché queste possano essere considerate *reasonable* e *supportable*. Dovranno, inoltre, impiegare solide

---

<sup>65</sup> Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses , Basel Committee on Banking Supervision , Principle 6: "A bank's use of experienced credit judgment, especially in the robust consideration of reasonable and supportable forward-looking information, including macroeconomic factors, is essential to the assessment and measurement of expected credit losses."

metodologie di valutazione abbinate a modelli per l'analisi economica e per la determinazione di previsioni.

Affinchè tali *forward-looking informations* siano considerate *reasonable* e *supportable* nella valutazione e nella misurazione del *credit risk*, le banche devono essere in grado di dimostrare come abbiano considerato tali informazioni nel processo di misurazione e di valutazione delle *expected credit losses*. L'utilizzo o meno di determinate informazioni, infatti, deve essere sostenuta da basi valide per cui non è possibile escludere un'informazione semplicemente perché l'evento a cui si riferisce ha una bassa probabilità di verificarsi o l'effetto di tale evento sul *credit risk* o sull'ammontare delle perdite attese è incerto. Per la Commissione l'esclusione di informazioni dettata da mancanza di affidabilità e di ragionevolezza è prevista solo per casi eccezionali coerentemente supportati da valide giustificazioni da parte della banca.

L'importanza di un adeguato assetto di *governance* all'interno della banca costituisce un altro aspetto fondamentale affinché le banche siano in grado di attuare politiche e processi prudenziali per identificare, misurare, valutare, monitorare, controllare o attenuare il rischio di credito in maniera tempestiva lungo tutto il ciclo di vita di un credito (sottoscrizione, valutazione e gestione del portafoglio). Sono richiesti, inoltre, politiche e processi adeguati per poter effettuare una tempestiva identificazione e gestione di eventuali problemi che potrebbero affliggere gli *assets* in modo che la banca possa affrontarle con opportune stime e riserve.

Il consiglio di amministrazione ed il *senior management* sono responsabili ad assicurare che la banca abbia coerenti pratiche di *credit risk*, inclusi adeguati sistemi di controllo interni, fondamentali per avere un'adeguata stima delle *allowances* coerente con le politiche e procedure dichiarate dalla banca e con l'applicazione del *framework* contabile. In particolare, il CdA di una banca è responsabile per l'approvazione e la regolare revisione della strategia di *credit risk management* della banca, delle politiche e dei processi volti ad identificare, misurare, valutare, monitorare ed attenuare il rischio di credito con gli standard del *risk appetite* stabiliti dall'organismo stesso. Inoltre, per ridurre ulteriormente il rischio nei confronti dei depositanti e più in generale per garantire la stabilità nel sistema finanziario, la banca deve richiedere al *senior management* l'adozione di pratiche volte a rispettare i sani principi in materia di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Affinché il *senior*

*management* si conformi a tali pratiche, il Cda può richiederne la redazione di *report* periodici illustranti i risultati ottenuti dall'attuazione delle politiche e dai processi di *credit risk assessment*, incluse le stime delle ECL *allowances*. Quella del *senior management* è una figura responsabile dell'implementazione della strategia di *credit risk* approvata dal Cda e dello sviluppo delle politiche e dei processi sopracitati. Il *senior management*, da parte sua, deve quindi stabilire, implementare e, se necessario, ristrutturare le politiche adeguate per comunicare internamente, a tutti i livelli del personale, i processi di valutazione e misurazione del rischio di credito.

Un sistema di controllo interno efficace per la misurazione e la valutazione del *credit risk* che permetta al *senior manager* di svolgere il proprio operato deve includere efficaci sistemi di *compliance* nei confronti della regolamentazione vigente, delle politiche e procedure interne all'azienda stessa e misure volte a supervisionare l'integrità delle informazioni usate all'interno dei modelli assicurando che le *allowances* predisposte all'interno del rendiconto finanziario e le relazioni di vigilanza della banca siano conformi con l'*accounting framework* e con le linee guida delle autorità di vigilanza.

Secondo questa *Guideline*, alla base di adeguate metodologie di *credit risk* vi è l'adozione da parte della banca di coerenti politiche e procedure stabilite *ex ante* che siano conformi alla strategia delineata dal *top management* ed al *framework* normativo vigente. Per il raggiungimento di tali obiettivi, risulta strategica un'idonea preparazione tecnica del personale di cui *risk management* si compone, nonché i seguenti adeguati principi che la funzione Crediti, organo strategico nel processo di determinazione delle ECL, deve rispettare:

- indipendenza dai processi di valutazione e misurazione del *credit risk*;
- applicazione consistente di efficaci modelli di *credit risk rating* caratterizzati da una notevole sensibilità per distinguere, in modo quanto più preciso, le varie posizione debitorie in differenti livelli di affidabilità creditizia;
- identificazione tempestiva degli eventuali cambiamenti del rischio di credito in modo da approntare rapidamente le opportune azioni di intervento;
- predisposizione, in merito all'esigenza informativa dell'entità, di procedure di controllo dei modelli per generare stime previsionali quanto più obiettive, precise e coerenti nei processi di valutazione e di misurazione delle ECL. Questo include l'elaborazione di politiche e di procedure volte a determinare la

struttura di bilancio e di *reporting* interna all'azienda, standard interni di valutazione, di approvazione delle modifiche dei modelli di *risk assesment* interni e di *reporting* dei risultati dell'applicazione dei suddetti modelli;

- predisposizione di processi efficaci in grado di assicurare la misurazione delle ECL non solo per le esposizioni al livello di singole categorie di credito, ma anche al livello collettivo di portafoglio raggruppando tali esposizioni sulla base di specifiche caratteristiche basate sul merito creditizio;
- previsione di una chiara e formale comunicazione e coordinazione tra i principali organi coinvolti nel processo di valutazione e misurazione del *credit risk* quali: la funzione di *credit risk*, *financial reporting*, il *senior management*, il Cda ed altri soggetti eventualmente interessati;
- istituzione di una funzione di *internal audit* il cui operato riguarda la valutazione indipendentemente in merito all'efficacia dei modelli e dei processi di valutazione e di misurazione del rischio di credito, inclusi il *credit risk rating systems*.

*La Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* individua, inoltre, la necessità da parte delle banche di redigere per iscritto delle politiche e procedure contenenti i sistemi di gestione e di controllo utilizzate nelle metodologie del *credit risk* di tutte le esposizioni creditizie dell'entità, nonché la descrizione di tutti i ruoli e delle responsabilità del Cda e del *senior management*. A tal proposito solide metodologie per la misurazione e la valutazione del *credit risk* e per la misurazione del livello delle svalutazioni devono:

- includere dei processi progettati per fornire alla banca gli strumenti adeguati per conoscere il livello, la natura ed i *drivers* del rischio di credito successivamente l'iscrizione iniziale dell'esposizione creditizia in bilancio in modo da garantire una coerente e corretta identificazione e qualificazione di qualsiasi eventuale cambiamento nel *credit risk*;
- prevedere criteri per l'identificazione degli impatti delle informazioni *forward-looking*, inclusi i fattori macroeconomici. Questi criteri vengono utilizzati per l'identificazione di quei fattori che interessano la restituzione del prestito, la capacità del debitore di rispettare i propri impegni contrattuali o i termini e le condizioni del piano di ammortamento del credito. I fattori economici considerati (ad esempio il tasso di disoccupazione) sono rilevanti

nel processo di valutazione e, a seconda delle circostanze, si richiedono dati a livello internazionale, nazionale, regionale o locale;

- includere, in riferimento alla valutazione di esposizioni creditizie collettive, una descrizione delle caratteristiche del rischio di credito su cui è stato basato il raggruppamento in portafogli;
- identificare e documentare i metodi di valutazione e misurazione delle ECL, ad esempio il *loss rate method*, *probability of default (PD)/loss given default LGD*, ecc) applicati a ciascuna esposizione o portafoglio;
- dimostrare le ragioni per cui il metodo selezionato (tra quelli esposti al punto precedente) risulta appropriato, in particolare se differenti metodi di misurazione delle ECL sono applicati a diversi portafogli o a singole esposizioni creditizie. La banca, inoltre, deve essere in grado di dimostrare all'autorità di vigilanza competente la motivazione di ciascun eventuale cambiamento nel metodo di misurazione delle ECL (ad esempio il cambiamento dal *loss rate method* al *PD/LGD method*), riportando, inoltre, gli impatti quantitativi di tale cambiamento;
- riportare: dati, previsioni e stime usati nei processi di previsione delle *allowances* (ad esempio tassi di perdita storici, stime delle PD/LGD e previsioni economiche), le caratteristiche del piano di ammortamento di un'esposizione creditizia (includendo anche come la banca ha considerato il flusso di cassa atteso o le perdite attese dello strumento), l'intervallo temporale lungo il quale sono state valutate le esperienze storiche di perdite dell'entità. La banca deve, inoltre, comunicare qualsiasi modifica necessaria di tali *input* assieme all'impatto di questi cambiamenti sulla determinazione delle ECL, affinché tale modello risulti costantemente *compliance* con gli *accounting framework*;
- identificare possibili cambiamenti che la banca potrebbe effettuare nei metodi di misurazione, negli *input* o nelle previsioni usate per la determinazione delle ECL. Un esempio potrebbe il caso in cui la banca decide di valutare un credito, precedentemente misurato su base collettiva con il metodo delle PD/LGD, su base individuale usando il *discounted cash flow method* previo recepimento delle informazioni *borrower-specific* necessarie all'applicazione di tale modello;

- considerare i fattori interni ed esterni rilevanti che possano influenzare la determinazione delle ECL, quali: gli *standard* di sottoscrizione applicati in sede di emissioni delle esposizioni creditizie oppure eventuali cambiamenti nel contesto industriale, geografico, economico o politico che possano influenzare l'operatività dell'entità considerata;
- identificare i fattori considerati al momento della determinazione dell'intervallo temporale lungo il quale considerare le serie storiche sulle perdite passate. Una banca, infatti, dovrebbe considerare anche dati storici sulle perdite (lungo un periodo almeno pari al ciclo di vita di un credito) nelle stime delle *allowances* delle proprie esposizioni creditizie;
- assicurare che qualsiasi analisi, stima, revisione o altro lavoro o processo, che costituiscano a loro volta degli *input* o *output* per i processi di misurazione e valutazione del *credit risk*, siano portate a termine da personale competente e bene addestrato e che siano convalidati da un personale indipendente dalle attività creditizie della banca.

Questo documento illustra, inoltre, l'importanza per le banche di disporre di un valido *credit risk rating process* sia per monitorare costantemente la qualità delle proprie esposizioni creditizie, sia per raggrupparle sulla base delle caratteristiche di rischio di credito condivise. A tal proposito, la *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses* prevede i seguenti principi:

- vista la funzione strategica del *credit risk rating process*, il controllo dei risultati di questa attività deve essere effettuata da una funzione indipendente, mentre la funzione prestiti rimane responsabile per l'assegnazione e l'aggiornamento dei gradi di rischio di credito assegnati alle esposizioni;
- l'assegnazione del merito creditizio, successivamente all'iscrizione in bilancio di un'esposizione creditizia, deve essere basata su numerosi criteri quali: tipologia di strumento finanziario, termini e condizioni, tipologie di *collaterals* previste, caratteristiche del debitore; la cui accuratezza è strettamente dipendente dalla qualità e complessità dei modelli usati dall'entità. I cambiamenti del *credit risk rating*, possono verificarsi in relazione a mutazioni nel contesto del settore in cui il debitore opera, nei gusti dei consumatori o in seguito alla variazione delle prospettive future del

contesto economico quali tasso di disoccupazione, prezzo delle *commodities* ecc.

- un adeguato *credit risk rating system* di una banca dovrebbe consentire un'adeguata differenziazione del rischio di credito ed un raggruppamento delle esposizioni creditizie che rifletta il rischio specifico di ciascun credito ed il rischio del portafoglio nel suo complesso costituito dal raggruppamento delle varie esposizioni in relazione alle caratteristiche di credito comune. Questo sistema permette alla banca di identificare sia la migrazione del merito di credito che possibili sue significative variazioni;
- la banca deve definire le caratteristiche che identifichino ciascun profilo di rischio e, inoltre, deve individuare sia il personale responsabile per la progettazione, l'implementazione e la performance del sistema sia il personale responsabile per la verifica e la validazione delle metodologie e dei sistemi usati alla stregua di una funzione di revisione indipendente.
- le stime delle *Expected Credit Losses* devono essere aggiornate in modo da riflettere tempestivamente le nuove informazioni acquisite o le variazioni del *credit risk*. Tali revisioni devono essere fatte con maggiore frequenza quanto più le esposizioni creditizie sono caratterizzate da un elevato rischio di credito o soggette a significative svalutazioni.

Un aspetto imprescindibile per l'adozione dell'*ECL model* è quello per cui il *management* deve essere in grado di identificare tempestivamente l'incremento significativo del *credit risk*, altrimenti, se così non fosse il passaggio dallo *stage 1* allo *stage 2* determinerebbe un significativo “*cliff effect*” provocando gli stessi problemi dello IAS 39<sup>66</sup>.

In sintesi, l'adozione della nuova disciplina prevista dall'IFRS 9 presuppone un radicale cambiamento non solo in merito all'assetto contabile delle banche ma anche ad un livello più ampio richiedendo l'adozione di nuove pratiche di gestione e di controllo che meglio si adattino alla nuova regolamentazione che a sua volta prevede non solo standard contabili ma anche prudenziali a cui le banche sono tenute a conformarsi. Gli istituti bancari, infatti sono sottoposti ad un numero non indifferente di rischi: rischio di credito, di mercato, di liquidità, di regolamentazione, ecc; in

---

<sup>66</sup> “*The significance of IFRS9 for financial Stability and Supervisory Rules*”, Directorate General for internal Policies; Policy Department A: Economic And Scientific Policy.

relazione a ciò il *risk management* gioca un ruolo critico nel monitoraggio di tali rischi, nonché nell'assicurare un'adeguata *compliance* in merito al rispetto dei requisiti patrimoniali, delle *loan loss reserves*, degli indici di liquidità, della conformità in merito alle politiche e procedure adottate dal *risk management* e controlli interni. Ad oggi, il sistema bancario italiano è stato protagonista di numerosi interventi riformatori in materia di *governance* bancaria, di gestione delle crisi bancarie nonché previsioni sul fronte della gestione e del recupero crediti deteriorati. Ovviamente, tali interventi non bastano, in quanto, all'interno di questo quadro, è necessaria la volontà da parte di ciascuna entità finanziarie volta a raggiungere obiettivi di continui miglioramenti dei propri processi aziendali volti ad un'adeguata gestione attiva dei NPL, all'incremento dell'efficienza ed al contenimento dei costi. Tutte queste previsioni saranno fondamentali per assicurare una sostenibilità di medio-lungo periodo dei bilanci delle banche tenendo conto del proprio profilo di rischio assunto nonché dei rischi esogeni a cui tali istituzioni sono sottoposte quali basso livello dei tassi di interesse, pressioni concorrenziali di altri intermediari non bancari, ecc.

## CONCLUSIONI

Considerando l'analisi ed i costanti confronti effettuati nei capitoli precedenti sull'*impairment model* tra i principi IAS 39 ed IFRS 9 si può affermare come quest'ultimo abbia effettivamente soddisfatto buona parte delle richieste provenienti dalle autorità di regolamentazione, dal G20 e dagli Standard Setters internazionali sul rafforzamento delle regole contabili in merito al riconoscimento delle *loan losses* con l'obiettivo di intervenire per mitigare gli effetti negativi provocati dalla crisi del 2007.

L'IFRS9 nel complesso permetterebbe, infatti, di mitigare gli effetti pro-ciclici causati dall'*incurred loss approach* e di ridurre le incertezze sull'inadeguatezza patrimoniale degli istituti finanziari durante periodi di crisi. Il riconoscimento delle *12 month ECL* permette, infatti, di effettuare un aggiustamento del *credit spread* riconosciuto nel tasso di rendimento limitando la contabilizzazione di profitti sovrastimati e l'adozione da parte delle entità di politiche di dividendi o di remunerazione del management squilibrate. Il riconoscimento tempestivo delle perdite all'interno del capitale di vigilanza contribuisce anche a mitigare una crescita



spropositata dell'attività creditizia della banca legata ad una fase del ciclo economico espansivo.

A questo si aggiunge come il riconoscimento tempestivo delle *loan losses* nonché i requisiti di *disclosure* maggiormente stringenti, che le entità tenute ad applicare il principio sono tenute a rispettare, contribuiscono alla creazione di una più efficiente disciplina di mercato che, insieme ad una sensibile riduzione dei problemi in merito all'adeguatezza patrimoniale degli istituti finanziari, sono alla base di un sistema in grado di assicurare una maggiore stabilità finanziaria.

A tal proposito, maggiori sforzi da parte degli *standard setter* contabili e delle autorità di vigilanza per una migliore convergenza tra il modello di *impairment* previsto dall'IFRS 9 con le regole prudenziali potrebbe costituire un fattore strategico per garantire una migliore stabilità finanziaria. Questo processo di convergenza è, in realtà già in atto attraverso le numerose riforme che si sono alternate nei recenti anni sia nel mondo contabile che prudenziale.

Tali modelli, l'uno prudenziale l'altro di bilancio, adempiono a funzioni differenti: il primo, infatti, ha come obiettivo quello di assicurare che le istituzioni finanziarie operino con un patrimonio sufficiente a coprire le possibili perdite (attese ed inattese) derivanti dall'assunzione dei rischi durante lo svolgimento dell'attività bancaria. Il secondo, invece, è volto a perseguire finalità di *financial reporting* il cui scopo è quello di fornire una rappresentazione attendibile delle *performances* aziendali ed una comunicazione trasparente e corretta circa le perdite attese degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio nonché una rappresentazione fedele e coerente del loro rendimento in linea con il profilo di rischio ad esso correlato.

In relazione a tali sostanziali divergenze potrebbe apparire difficile approntare un processo di convergenza tra il nuovo principio contabile e le misure regolamentari di Basilea, ma, come anche è stato accennato in più parti di questa tesi, numerose sono state le influenze delle autorità di previsione in merito all'applicazione concreta del modello di *impairment* previsto nel IFRS9. Il modello delle ECL, infatti, si veda a tal proposito il capitolo 3 in merito al *capital risk* ad esempio, rimane per sua natura un procedimento caratterizzato da una notevole *discrezionalità* basandosi sull'elaborazione di stime e previsioni fondate sull'utilizzo di modelli aleatori e soggettivi. L'identificazione delle *loan loss provisions* o la variazione del *rating*

*creditizio* degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio dell'entità è quindi fortemente legata a decisioni contenenti un elevato grado di soggettività nel *management* che si ripercuotono nelle misure riportate in bilancio quali ad esempio le rettifiche di valore, flussi di cassa attesi il valore ricavabile dai *collaterals* e le stime degli oneri di recupero in caso di insolvenza. In questo contesto di *earning* e *capital management* risulta fondamentale questo processo di convergenza che perseguendo obiettivi diversi da quello di *financial* reporting deve provvedere a garantire una corretta e trasparente rilevazione delle *performance* aziendali sottraendo spazi di manovra al *management*.

La correttezza della misurazione delle stime delle *loan loss provisions* per gli istituti bancari risulta di fondamentale importanza per le finalità micro e macro prudenziali per essere determinate assolvendo esclusivamente alle finalità previste dal *financial reporting*.

## BIBLIOGRAFIA

Luca Davi, Morya Longo; *Ecco come la crisi bancaria colpisce l'Europa*; Il Sole 24 Ore, 13 luglio 2016.

International Accounting Standards Board, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, paragrafo 48 A.* (Luca Davi, 2016)

IAS 39, International Accounting Standard, par. 9.

International Accounting Standards Board, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, paragrafo 14.*

IAS 39, International Accounting Standard, par. 46.

IAS 39, International Accounting Standard, par. 50 E

International Accounting Standards Board, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, paragrafo 59.*

International Accounting Standards Board; IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, paragrafo 65.*

Gebhardt, G. and Novotny-Farkas, Zoltan (2011), Mandatory IFRS Adoption and Accounting Quality of European Banks.

Informativa al pubblico, Mediobanca: *'Terzo Pilastro di Basilea 3'*, 30 giugno 2015

Osservatorio advantage reply sulla solidità del sistema bancario, 2014: *'Adeguatezza patrimoniale, costo del rischio e redditività: il rebus per le banche in tempi di crisi'*.

International Financial Reporting Standard 13, Valutazione del fair value.

Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Anna Maria Tarantola in occasione dell'evento celebrativo del decennale OIC: 'Il ruolo del National Standard Setter'. Roma, 16 Dicembre 2011.

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 7: "*Strumenti finanziari: informazioni integrative*"; Adottato con il Reg. n. 108/2006 e modificato con il Reg. n. 1004/2008.

International Accounting Standards Board, IFRS 9; *Financial Instruments*, paragrafo 1.1.

International Accounting Standards Board, IAS 39; *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 1.

V. Maglione, R. Sabbatini, Il Sole 24 Ore 13 novembre 2009: *L'Europa boccia la riforma delle regole contabili*;

[http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/11/eur  
opa-boccia-riforma-regole-contabili.shtml](http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/11/eur<br/>opa-boccia-riforma-regole-contabili.shtml).

International Accounting Standards Board, IFRS 9; *Financial instruments*, paragrafo 3.1.

Seminario economia aziendale: '*Gli strumenti finanziari secondo gli IAS/IFRS*', paragrafo 4.2, Giuseppe Rinaldi.

International Accounting Standards Board, IFRS 9; *Financial instruments*, paragrafo 4.1.2.

International Accounting Standards Board, IFRS 9, Appendice B: *Financial instruments*, paragrafo B 4.1.4.

International Accounting Standards Board, IFRS 9; *Financial instruments*, paragrafo BC 5.35.

Seminario economia aziendale 2: “*Gli strumenti finanziari secondo gli IAS/IFRS*”, 16/01/2012.

International Accounting Standard Board, IFRS 9, Appendice B, paragrafo B 4.4.1.

ABI, *Le proposte dello IASB in tema di impairment: problematiche contabili*, Documento IAS/ABI BlueBook p.85.

EFRAG, Re: Exposure Draft 2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment, 2010

IASB, *Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”*, Appendix B, par.B6.

IASB, *Supplement to ED/2009/12 on “Financial Instruments: Impairment”*, Appendix B, par.B11.

IASB, *Supplement to ED/2009/12 on “Financial instruments: Impairment”*, Par.2.

IASB, *Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”*, par.5.

IASB, *Exposure Draft on “Financial Instruments: Expected Credit Losses”*, par. 8.

Renzo Parisotto, “Bilancio secondo i principi contabili internazionali”, Università degli studi di Bergamo 2015.

Exposure Draft, March 2013, Snapshot: “*Financial Instruments: Expected Credit Losses*”

IASB, *Comment Letter Summary on Financial Instruments: Impairment*, 2013.

Deloitte, *Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses*, 2013.

IFRS 9 workshop by AIFIRM, Milan, 14 April 2016 *“Implementation of IFRS9 by banks in EU: regulatory perspective”*.

Articolo de il Sole 24ore, “Sulle banche arriva una nuova «stretta»”, 27 maggio 2015, Moyra Longo.

Associazione bancaria italiana, Convegno “Unione Bancaria e Basilea 3 – Risk & Supervision 2016: Le modifiche del quadro regolamentare e le sfide per le banche italiane”, Intervento del Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia Paolo Angelini

Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses , Basel Committee on Banking Supervision , Principle 6: *“A bank’s use of experienced credit judgment, especially in the robust consideration of reasonable and supportable forward-looking information, including macroeconomic factors, is essential to the assessment and measurement of expected credit losses.”*.

Gebhardt and Novtny-Farkas (2011), p.26

Applying IFRS; “Impairment of financial instruments under IFRS9”, Ernst&Young, Dicembre 2004.

AIFIRM; IFRS9 forward looking; versione 3.0, Agosto 2016.

Economic and Monetary Affairs; *“The significance of IFRS9 for financial stability and supervisory rules”*; 2015